

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231 DEL 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2022 -
Revisione e approvazione dal Consiglio di Amministrazione 21 ottobre 2024

INDICE SOMMARIO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1
EX D. LGS. N. 231 DEL 2001	1
PARTE GENERALE	6
CAPITOLO 1	7
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	7
1.1 Introduzione	8
1.2 Fattispecie di reato	8
1.3 Apparato sanzionatorio	10
1.4 Delitti tentati	10
1.5 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	10
1.6 Reati commessi all'estero	11
1.7 Procedimento di accertamento dell'illecito	11
1.8 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	11
1.9 Destinatari del Modello	12
1.10 Sindacato di Idoneità	12
CAPITOLO 2	13
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	13
2.1 SKW 14	
2.2 Modello di governance	14
2.3 Assetto organizzativo	15
Amministrazione e Finanza	15
Direzione di Stabilimento	17
Risorse Umane	21
Vendite	22
Acquisti	23
Assicurazione qualità	23
Information Technology	24
CAPITOLO 3	25
ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	25
3 VALUTAZIONE del RISCHIO (Risk Assessment) e GAP ANALYSIS	26
3.1 Premessa	26
3.2 REATI nei RAPPORTI CON la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26
3.2.1 Le "fattispecie di attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001 e le associate "attività strumentali"	26
3.2.3 Protocolli di Controllo	27
3.3 REATI SOCIETARI	27
3.3.1 Le "fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del d.lgs. 231/2001	28
3.3.2 Protocolli di Controllo	28

3.4 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	28
3.4.1 Le "fattispecie di attività sensibili per delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine.....	28
democratico" ai fini del d.lgs. 231/2001	28
3.4.2 Protocolli di Controllo.....	28
3.5 REATI in MATERIA di SALUTE e SICUREZZA del LAVORO	29
3.5.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ai fini del.....	29
d.lgs. 231/2001	29
3.5.2 Protocolli di Controllo.....	29
3.6 REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	29
3.6.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni	29
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ai fini del d.lgs. 231/2001	29
3.6.2 Protocolli di Controllo.....	30
3.7 REATI TRASNAZIONALI	30
3.7.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati transnazionali" ai fini del d.lgs. 231/2001	30
3.7.2 Risk Assessment.....	30
3.7.3 Protocolli di Controllo.....	30
3.8 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	31
3.8.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati contro la personalità individuale" ai fini del d.lgs.	31
231/2001	31
3.8.2 Protocolli di Controllo.....	31
3.9 REATI INFORMATICI.....	31
3.9.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati informatici" ai fini del d.lgs. 231/2001	31
3.9.2 Protocolli di Controllo.....	31
3.10 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	31
3.10.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i delitti di criminalità organizzata" ai fini del d.lgs. 231/2001	31
3.10.2 Protocolli di Controllo.....	32
3.11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	32
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	32
3.11.1 Le "fattispecie di attività sensibili per l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere	32
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" ai fini del d.lgs. 231/2001	32
3.11.2 Protocolli di Controllo.....	32
3.12 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	32

3.12.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l’industria e il commercio” ai fini del d.lgs. 231/2001	32
3.12.2	Protocolli di Controllo.....	32
3.13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	33
3.13.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i reati di violazione del diritto d’autore” ai fini del d.lgs. 231/2001.....	33
3.13.2	Protocolli di Controllo.....	33
3.14	DELITTI contro L’AMBIENTE	33
3.14.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l’ambiente” ai fini del d.lgs. 231/2001	33
8.	“Gestione gas tecnici e gas fluorurati ad effetto serra”.....	33
3.14.2	Protocolli di Controllo.....	33
3.15	DELITTI CONTRO L’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	34
3.15.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l’impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare” ai fini del d.lgs. 231/2001	34
3.15.2	Protocolli di Controllo.....	34
3.16	REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	34
3.16.1	Le Attività Sensibili in relazione ai reati di corruzione tra privati....	34
3.16.2	Protocolli di Controllo.....	35
3.17	REATI TRIBUTARI	35
3.17.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i reati tributari” ai fini del d.lgs. 231/2001.....	35
3.18	REATI DI CONTRABBANDO	35
3.18.1	Le “fattispecie di attività sensibili per i reati di contrabbando” ai fini del d.lgs. 231/2001	35
CAPITOLO 4		37
ORGANISMO DI VIGILANZA		37
4. Organismo di Vigilanza.....		38
4.1 Individuazione.....		38
4.1.1 Membri.....		38
4.1.2 Nomina		38
4.1.3 Funzioni, poteri e budget dell’Organismo di Vigilanza		40
4.2 Flussi informativi.....		40
4.2.1 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice societario		40
4.2.2 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni		41
specifiche obbligatorie		41
4.2.3 Raccolta e conservazione delle informazioni		42
CAPITOLO 5		43
WHISTLEBLOWING		43
5. Whistleblowing.....		44
CAPITOLO 6		45
ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....		45
6. Sistema disciplinare.....		46

5.1 Funzione del sistema disciplinare	46
6.2 Elementi descrittivi del sistema disciplinare	46
6.2.1 Violazione del Modello.....	46
6.2.2 Misure nei confronti di dipendenti.....	47
6.2.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	47
6.2.4 Misure nei confronti degli Amministratori	47
6.2.5 Misure nei confronti dei Sindaci	48
CAPITOLO 7	49
PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	49
7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	50
7.1 Premessa	50
7.2. Piano di formazione e comunicazione.....	50
7.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali.....	50
7.2.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti, ai Responsabili di Funzione e ai Key Officer	50
7.2.3 Comunicazione per dipendenti (non soggetti apicali).....	50
7.2.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici	51
7.3 Comunicazione a terzi e al pubblico.....	51
CAPITOLO 8	52
CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO	52
8.1 Premessa	53
8.2 Casi e criteri di definizione del Programma.....	53
CAPITOLO 9.....	
PARTE SPECIALE.....	

Parte Speciale, Allegato 1: Dettaglio dei reati e gli illeciti amministrativi del Decreto
231/2001 e successive integrazioni

Parte speciale, Allegato 2: Protocolli di Controllo Specifici

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o “d.lgs. n. 231 del 2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente possono essere sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

La responsabilità della società viene esclusa se ha adottato ed efficacemente implementato, prima della commissione di reati, un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello” o “Modello 231”) idoneo a prevenire i reati stessi;

Seppur non sia formalmente modificato il principio di personalità della responsabilità penale, la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 affianca l’eventuale risarcimento del danno e l’obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità dell’autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale). Il d.lgs. 231/2001 modifica l’ordinamento giuridico italiano in quanto le società non sono estranee alle eventuali conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o nell’interesse delle società stesse.

Nell’adunanza del 26 Settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di SK Wellman S.r.l. (di seguito “SKW” o “Società”) ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Il Modello è stato successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in diverse occasioni. La presente versione è stata adottata con delibera di data 21 ottobre 2024.

1.2 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Decreto e possono essere comprese nelle seguenti categorie:

1. Delitti contro la **Pubblica Amministrazione** (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
2. Delitti contro la **fede pubblica** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);
3. **Reati societari** (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
4. Delitti in materia di **terrorismo e di eversione** dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater del d.lgs. 231/2001;

5. Delitti contro la **personalità individuale** (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001).
6. Reati in materia di **abusi di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), indicati dall'art. 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("c.d. Legge Comunitaria 2004");
7. Delitti di **pratiche di mutilazione** degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001);
8. **Reati transnazionali**, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001";
9. **Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, indicati all'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001;
10. **Reati di ricettazione, riciclaggio, impieghi di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;
11. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, indicati all'art. 25-*octies*.1 del d.lgs. 231/2001;
12. **Delitti informatici** e trattamento illecito di dati, richiamati dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
13. **Delitti di criminalità organizzata** (di cui agli articoli 416 sesto comma, 416-bis, 416 ter e 630 del codice penale) indicati all'art. 24-*ter* del d.lgs. 231/2001);
14. **Delitti contro l'industria e il commercio** (di cui agli articoli 513, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater, del codice penale, indicati all'art. 25-*bis*.1 del d.lgs. 231/2001);
15. **Contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi** nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, indicati all'art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001);
16. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (indicati all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
17. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria (previsto all'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001).
18. **Reati ambientali** (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/01);
19. **Impiego di cittadini di paesi terzi** il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/01);
20. **Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies*);
21. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (indicati all'art. 25-*quaterdecies*);
22. **Reati tributari** (indicati all'art. 25-*quinquiesdecies*);
23. **Reati di contrabbando** (indicati all'art. art. 25-*sexiesdecies*);
24. **Reati contro il patrimonio culturale** (indicati all'art. 25-*septiesdecies*);
25. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici** (indicati all'art. 25-*duodevicies*).

1.3 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità della società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7-10 del codice penale.

1.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”*.

1.8 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è la espressa previsione della creazione di un Modello per la società.

In caso di reato commesso da un *soggetto in posizione apicale*, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (*“Organismo di Vigilanza”*);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso dai *sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*, la società risponde (art. 7, comma 1 del d.lgs. 231/2001) se la commissione del reato è stata agevolata (*“resa possibile”*) dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.9 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SKW. I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in esso contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione dello stesso.

1.10 Sindacato di Idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata; v. *infra*) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sul Modello adottato.

CAPITOLO 2

**ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE
DELLA SOCIETÀ**

2.1 SKW

SKW è una società che ha per oggetto, in via principale, *“la produzione e il commercio di materiale di attrito e componenti per applicazioni per freno e frizione, dispositivi frenanti e per frizioni, guarnizioni di attrito per macchinari industriali, agricoli e di movimento terra, nonché ogni articolo simile e od affine quali, a titolo meramente esemplificativo, macchine ed attrezzature speciali inerenti ai detti settori di produzione, e, in generale la produzione e la vendita di parti e dispositivi per autoveicoli, autocarri, veicoli fuori strada, macchine per l'industria, l'agricoltura, velivoli e mezzi militari [...]”*.

SKW è controllata al 100% dalla società italiana CMBF Holdings S.r.l. ed è parte del gruppo CentroMotion.

2.2 Modello di governance

Secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Essi durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Attualmente SKW è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di specifica delega del consiglio, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti; i consiglieri a ciò delegati possono rappresentare la Società nelle assemblee di società o enti partecipati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Datore di Lavoro, nei limiti complessivi previsti dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio sociale, con la precisazione che nella normale gestione operativa ci possa essere un ragionevole travaso tra le diverse voci di costo per natura e che fino all'approvazione del budget i poteri saranno esercitati in coerenza con la normale prassi aziendale. In particolare, spettano:

- a. Tutti i poteri in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di: Adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori, nonché agli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sotto tale profilo, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione con funzioni di datore di lavoro verificare l'adeguatezza del documento di valutazione dei rischi, curarne l'aggiornamento e mantenere uno stretto contatto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che confermerà o nominerà ex-novo.
- b. Rappresentare la società in tutte le relazioni con qualsiasi pubblica autorità, organizzazione, ente, ufficio, impresa, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, con facoltà di trattare, definire, rinnovare, comporre, conciliare, transigere, risolvere, rinunciare ad atti nonoché sottoscrivere, presentare, ritirare istanze, reclami, ricorsi, memorie, dichiarazioni, atti emessi da qualsiasi pubblica autorità e documentazione in genere;

- c. Rappresentare la società in giudizio, sia come attore che convenuto, in qualunque sede e grado di giurisdizione, sia attiva che passiva, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori a tal fine, nonché di eleggere domicilio;
- d. Svolgere funzioni di organizzazione e coordinamento di tutto il personale della società;
- e. Prendere qualsiasi provvedimento conservativo e di urgenza nell'interesse della società
- f. Conferire mandati ad negotia nei limiti delle suddette facoltà

I Consiglieri Delegati hanno congiuntamente e/o disgiuntamente il potere di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi sociali (ad eccezione dei poteri riservati all'Assemblea dei soci).

Il Collegio Sindacale è composto di numero 3 membri effettivi e un supplente scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio controlla che l'attività della Società sia svolta in conformità alle leggi applicabili e al suo Statuto, ha una funzione di supervisione con riferimento alle attività svolte dal management. Il relativo mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2.3 Assetto organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, ed in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Ad eccezione della Funzione Qualità che riporta alla Direzione di Stabilimento tutte le funzioni aziendali di seguito indicate riportano verticalmente alla funzione globale di riferimento della divisione Carlisle Brake & Friction, a sua volta coordinata da CentroMotion.

La Direzione Locale è composta da un organo collettivo composto dagli apicali delle seguenti funzioni: Amministrazione e Finanza, Risorse Umane, Direzione di stabilimento, Vendite, Ingegneria.

Amministrazione e Finanza

La Funzione Amministrazione e Finanza, si occupa delle attività amministrative e contabili della società, della pianificazione economico-finanziaria, del Budget di esercizio e delle attività di reporting gestionale all'Alta Direzione, della Tesoreria curando i rapporti con le banche e con gli istituti di credito. Predispone, entro i termini di legge, il bilancio annuale di esercizio. Il Direttore Amministrazione e Finanza quale procuratore speciale della società opera all'interno delle seguenti principali procure:

- tenere e firmare la corrispondenza della società;
- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo, merci e di beni mobili in genere attinenti all'ordinaria amministrazione della società e nei limiti, per singolo ordine, di euro 500.000;

- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di servizi attinenti l'ordinaria amministrazione della società e nei limiti, per singolo ordine, di euro 500.000;
- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto e la vendita di qualsiasi macchinario, attrezzatura e bene mobile in genere, compresi quelli soggetti a pubblica registrazione, attinente all'attività sociale e nei limiti delle procedure di gruppo;
- compiere tutte le normali operazioni bancarie e così aprire conti correnti al nome delle società, emettere assegni e dare disposizioni sui conti correnti bancari della società, in esecuzione di impegni validamente assunti dalla società e comunque in relazione alla gestione ordinaria della società;
- esigere e riscuotere qualsiasi somma o cosa dovuta alla società da chiunque e a qualunque titolo e rilasciare quietanza;
- emettere e girare tratte, effetti ed assegni per l'incasso, lo sconto, il protesto e per quietanza;
- compiere qualsiasi attività amministrativa, compresa la firma, il deposito ed il ritiro di tutte le comunicazioni, dichiarazioni e documentazioni in genere, presso gli uffici delle entrate, della previdenza e dell'assistenza sociale, la Camera di Commercio, il Registro delle Imprese, le amministrazioni, le dogane, gli uffici postali, i fornitori di servizi di acqua, energia, elettricità, servizi telefonici e compagnie di spedizione in genere, nonché ricevere merci, pacchi e lettere;
- rappresentare la società in giudizio, sia come attore che convenuto, in qualunque sede e grado di giurisdizione, sia attiva che passiva, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori a tal fine, nonché di eleggere domicilio;
- conferire mandati ad negotia nei limiti delle suddette facoltà.
- sia con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse sia con espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato;

Con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

- autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato; con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

Direzione di Stabilimento

La direzione di stabilimento si occupa di coordinare le aree Produzione, Salute e Sicurezza, Ambiente. Il Direttore di Stabilimento coordina le attività di Produzione, Assicurazione Qualità, Tecnologie, Programmazione, Manutenzione, Sicurezza e Ambiente.

In tal senso sono principali responsabilità del Direttore di Stabilimento le seguenti attività:

- Pianificare, definire, ottimizzare ed eventualmente qualificare i processi produttivi.
- Fornire elementi alla Direzione Locale per la formulazione della politica della qualità, dei relativi obiettivi ricavati dalle analisi dell'andamento del Sistema Qualità aziendale
- Redigere in collaborazione con la funzione Qualità il Piano Annuale della Qualità e le relazioni periodiche sul Sistema Qualità da presentare alle riunioni di riesame da parte della Direzione Locale.
- Garantire l'adeguamento del Sistema Qualità alle Normative di riferimento.
- In collaborazione con le Funzioni Qualità, Acquisti e Staff, promuovere ed assicurare l'attuazione delle verifiche Ispettive di Qualifica fornitori.
- In collaborazione con la funzione Qualità effettuare Verifiche Ispettive interne pianificate sul Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza (con RSPP).
- Collaborare con i Responsabili della Sicurezza nel coordinamento e nella gestione di tutti i parametri relativi alla Sicurezza sul Lavoro, curando in particolare l'attuazione delle norme vigenti per la prevenzione di infortuni nei reparti produttivi.
- Riferisce al Consiglio di amministrazione attraverso una apposita relazione trimestrale le attività svolte nell'Area Ambiente e Sicurezza.

Inoltre, il Direttore di Stabilimento, quale Procuratore Speciale, con delega ricevuta dal Presidente del CdA, opera nell'ambito delle seguenti principali deleghe:

- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, beni mobili in genere e servizi relativi all'ordinaria amministrazione della Società nei limiti, per singolo ordine, di Euro 50.000 con firma congiunta a quella di Manager della funzione Acquisti;
- negoziare, stipulare, modificare rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di qualsiasi macchinario, attrezzatura e bene mobile in genere, compresi quelli soggetti a registrazione pubblica, relativi all'attività della società e nei limiti, per singolo ordine, di Euro 50.000 con firma congiunta a quella di Manager della funzione Acquisti;
- svolgere qualsiasi attività amministrativa relativa alla sottoscrizione, presentazione e ritiro di comunicazioni, al rilascio di dichiarazioni e documentazione in genere nei confronti di uffici fiscali, camera di commercio, registro delle imprese, enti locali, dogane, uffici postali, aziende di trasporto in genere, nonché all'effettuazione di spedizioni e ritiri di merci, pacchi, lettere;
- svolgere tutti i compiti, le funzioni, gli adempimenti, i poteri ed i doveri descritti all'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 (come eventualmente modificato) in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, salvaguardia dell'ambiente di lavoro interno ed esterno, che incombono sul "legale rappresentante" o sul "datore di lavoro" o, comunque individuato dalle disposizioni normative sul

responsabile dell'impresa in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di tutela della salute nell'esercizio dell'attività di impresa;

- esercitare, in particolare, tutti i poteri necessari ad esercitare i compiti a lui trasferiti:
 - (a) per quanto concerne la rigorosa applicazione della normativa vigente (e di quella che sarà in futuro emanata) nella materie della sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione infortuni e malattie professionali, e nella materia dell'ambiente, sia interno che esterno, contro i pericoli di inquinamento e i rischi derivanti da agenti chimici o fisici comunque collegabili all'attività d'impresa, nonché l'attuazione delle regole di buona tecnica derivanti dall'esperienza nel settore, tutti gli adempimenti, ed i corrispondenti poteri, in capo al datore di lavoro, da porre in essere avendo particolare attenzione alle specificità dell'azienda. A far data dalla presente procura, sarà specifica cura del signor Mauro Marchioni, a titolo meramente indicativo, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
 - (b) per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri per i quali è conferita la delega, la rappresentanza della società. In particolare, nell'ambito del settore oggetto di delega, il signor Mauro Marchioni, a mero titolo esemplificativo:
 - (i) stipula, modifica e risolve contratti aventi ad oggetto i necessari interventi per conformare gli impianti produttivi e di luoghi di lavoro in generale ai requisiti di legge;
 - (ii) provvede ai procedimenti finalizzati alla concessione od al rinnovo di autorizzazioni nell'area di propria competenza;
 - (iii) tenuta dei libri sociali ai sensi di legge;
 - (iv) stipula, modifica e risolve contratti aventi ad oggetto la verifica e l'analisi del rispetto delle condizioni di legge nell'ambiente di lavoro ed in generale la fornitura di ogni servizio preventivo, operativo e ripartivo volto a ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché i rischi di inquinamento dell'ambiente;
 - (v) stipula, modifica e risolve rapporti di lavoro per ogni categoria di dipendenti e rapporti giuridici di consulenza esterna che abbiano ad oggetto l'esecuzione dei contratti di cui ai precedenti punti. Riguardo a questi ultimi, dovrà anche, in particolare, disciplinare: l'accesso allo stabilimento dei dipendenti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, l'informazione dei medesimi sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro opera; l'uso di impianti, macchine, strumenti, attrezzi dell'azienda (anche in dotazione e/o a noleggio) secondo le relative adeguate procedure;
 - (vi) rappresenta la società dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa, in ogni fase e grado in giudizi attivi e passivi, con il potere di presentare domanda di oblazione, istanza di applicazione pena, accettare remissione di querela, conciliare, transigere, rinunciare o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti dei giudizi, rispondere all'interrogatorio libero e formale, nonché a rappresentare la società dinanzi alla pubblica amministrazione, con il potere di presentare istanza di oblazione extra processuale, partecipare alle inchieste per gli infortuni e a predisporre ed adempiere a quant'altro imposto o richiesto dai suoi organi, centrali o periferici;

- (vii) può presentare atto di querela a tutela degli interessi societari eventualmente violati nell'ambito dei rapporti di lavoro e degli interessi dell'azienda innanzi alle autorità;
 - (viii) nomina avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio o procedura, anche esecutiva, singolare o concorsuale, in ogni stato e grado, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa;
 - (ix) nomina e revoca procuratori speciali o generali conferendo loro gli stessi o più limitati poteri tra quelli conferitigli (anche ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis del decreto legislativo 81/2008 (come eventualmente modificato)); e
 - (x) provvede ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione che rientri nella gestione delle competenze delegate, da esercitare in via autonoma ed esclusiva;
- (c) per quanto concerne il potere di curare, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli, il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa in materia, nonché delle misure ritenute comunque opportune al fine di tutelare compiutamente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 (come eventualmente modificato), Egli dovrà, in via esemplificativa, occuparsi:
- (i) dell'organizzazione, dell'informazione, della formazione, della sorveglianza, della disciplina e dei controlli, anche sanitari, dei lavoratori;
 - (ii) della dotazione e dell'impiego di mezzi prescritti dalla legge o suggeriti dalla tecnica, idonei ad assicurare la tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro e dell'ambiente;
 - (iii) della conformità alle leggi, ed alle prescrizioni delle autorità competenti, degli impianti, delle macchine e dei procedimenti;
 - (iv) della scelta corretta, delle modalità e delle cautele d'impiego dei materiali e delle sostanze da utilizzare;
 - (v) delle verifiche e della manutenzione, anche preventiva e programmata, degli ambienti e dei posti di lavoro o passaggio, nonché delle macchine;
 - (vi) definizione delle procedure di sicurezza;
 - (vii) formazione continua nei rispettivi campi di attività; e
 - (viii) adozione delle previsioni e misure per il corretto uso degli stabilimenti e dei macchinari;
- (d) per quanto concerne il potere di impartire o far impartire le disposizioni occorrenti affinché sia assicurata costantemente la scrupolosa osservanza dei precetti normativi e di buona tecnica posti a tutela della sicurezza delle persone, delle cose e degli ambienti di lavoro interni ed esterni. A tali fini, istituirà con i responsabili dei vari reparti una stretta collaborazione e consultazione per conoscere in ogni momento la situazione aziendale e valutare l'opportunità dell'adozione di determinate misure di prevenzione e correzione.
- Autonomia funzionale e di spesa:
 - (a) viene conferita autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni innanzi descritte entro i seguenti limiti: egli potrà (1) assumere in autonomia e con firma singola obbligazioni entro il budget pari ad un ammontare di Euro 50.000 per singola spesa o investimento, (2) assumere obbligazioni oltre il budget di Euro 50.000 per singola spesa o investimento previa (a) formalizzazione della spesa o dell'investimento secondo le procedure aziendali; e (b) coinvolgimento, ove possibile, di fornitori tratti da lista (ove esistente) pre-approvata dall'ufficio

acquisti della società e (3) assumere obbligazioni oltre il budget di Euro 50.000 per singola spesa o investimento nei casi di necessità e urgenza in relazione alle funzioni conferite, purché, successivamente alla spesa o all'investimento siano tempestivamente informati gli organi o soggetti deputati alle procedure aziendali di cui sopra e il Consiglio di Amministrazione della società; e, inoltre,

(b) fermo restando l'obbligo di prevenire, impedire e fare immediatamente cessare qualunque situazione di difformità a norme o disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ed ambiente, in caso di pericolo per le persone o per le cose, ha il potere-dovere di disporre tutti gli interventi urgenti e temporanei, compresi l'interruzione della produzione e l'allontanamento delle persone.

- Doveri del delegato: al fine di permettere al delegante la vigilanza di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 (come eventualmente modificato), con periodicità almeno trimestrale si impegna a presentare al Consiglio di Amministrazione della S.K. Wellman una relazione scritta con indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardo all'avvenuto adempimento delle funzioni a lui trasferite e, in particolare, dei principali interventi dallo stesso effettuati nel corso del periodo considerato, degli interventi in corso, della programmazione degli interventi futuri, eccsia con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse sia con espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato;

Con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

- sia con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse sia con espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato;

Con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

- autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e

privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato; con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

Risorse Umane

La Funzione Risorse Umane si occupa della selezione del personale e della gestione degli aspetti amministrativi attinenti il rapporto di lavoro assicurando che le procedure inerenti all'assunzione e la relativa attuazione siano eque e conformi alle leggi e alle politiche e procedure aziendali definite.

La Funzione Risorse Umane, inoltre, gestisce i rapporti con le organizzazioni sindacali interne ed esterne; assicura, tramite una società esterna, l'elaborazione delle paghe e contributi e relativa documentazione fiscale, provvede alla raccolta dei dati relativi al costo del lavoro per la definizione del budget del personale in coordinamento con la Funzione Amministrativa, nonché l'elaborazione delle rilevazioni statistiche periodiche per la gestione amministrativa e contrattuale del personale (assenteismo, infortuni, ecc.).

La suddetta funzione si occupa anche della valutazione delle prestazioni sulla base delle politiche elaborate dalla casa madre nonché della formazione, pianificazione e sviluppo professionale del personale dipendente. È infine responsabile insieme con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Direttore di Stabilimento della divulgazione della cultura della sicurezza in azienda e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti.

Il Responsabile della funzione Risorse Umane quale procuratore speciale della società opera all'interno delle seguenti principali procure:

- stipulare, modificare, risolvere e/o regolare i rapporti di lavoro con i dipendenti (esclusi i dirigenti) e futuri dipendenti (esclusi i dirigenti), purché il loro contratto individuale di lavoro preveda una retribuzione annua lorda non superiore ad Euro 100.000,00(centomila/00) (con l'obbligo di darne comunicazione in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione); espletare tutte le procedure amministrative riguardanti gli obblighi della Società relativi ai suddetti rapporti di lavoro.
- adottare nei confronti di dipendenti (esclusi i dirigenti), aventi una retribuzione annua lorda non superiore a Euro 100.000,00(centomila/00), provvedimenti disciplinari.
- stipulare, modificare e risolvere contratti di agenzia e contratti di lavoro autonomo, determinandone i compensi o provvigioni nei limiti di un importo annuo che si preveda per singolo contratto non superiore ad Euro 100.000,00(centomila/00) lordi.
- rappresentare la Società in associazioni datoriali e davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori
- conferire mandati ad negotia nei limiti delle suddette facoltà.
- sia con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse sia con espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni

attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato; con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

- autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., per eseguire ed attuare ogni attività e tutti gli atti e negozi, anche davanti a notai, e presso i competenti uffici pubblici e privati, italiani e/o esteri, che siano esecutori, necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto deliberato dall'organo amministrativo, ivi incluse le attività esecutive, necessarie, strumentali, connesse o comunque opportune per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione tra cui il deposito presso il registro delle imprese e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato competente, italiano e/o estero, e in generale per adempiere a tutte le formalità di legge in relazione a quanto deliberato; con facoltà di nominare, nell'ambito dei poteri testè ricevuti, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, sotto obbligo di rendiconto.

Vendite

La Funzione Vendite segue le vendite dei prodotti "Materiale d'attrito". E' compito della Funzione Vendite in sintonia con le direttive della Capogruppo:

- elaborare e definire le strategie commerciali e le iniziative promozionali mirate al potenziamento dell'immagine Aziendale ed allo sviluppo ed all'ampliamento del mercato;
- Controllare l'andamento delle vendite e del mercato;
- Preparare le offerte, trattative e acquisizione degli ordini;
- Fare i riesami dei contratti;
- Mantenere i rapporti con il Cliente durante tutte le fasi di espletamento della fornitura, in collaborazione con Customer Service;
- Raccogliere eventuali reclami o segnalazioni di qualità insoddisfacente;
- Rilevare e diffondere alle unità interessate le informazioni di ritorno sul prodotto e sul grado di soddisfazione dei clienti;
- Controllare lo stato di implementazione dei piani commerciali, segnalandone gli scostamenti, riformulando quando occorre le previsioni ed avviando eventuali azioni correttive.
- Curare l'immagine aziendale per quanto concerne l'impatto del servizio sul mercato.

Il Direttore delle vendite quale procuratore speciale della società opera all'interno delle seguenti principali procure

- Negoziare, stipulare, rinnovare contratti per la vendita di prodotti e merci che rientrano nell'oggetto sociale con firma singola fino a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo ordine e per importi superiori con firma congiunta del Consigliere Delegato.

- Conferire mandati ad negotia nei limiti delle suddette facoltà

Funzione Customer Service

La funzione Customer Service, gestisce l'interfaccia operativa con il Cliente per quanto riguarda gli ordini e le relative consegne; monitora e aggiorna costantemente gli ordini Cliente garantendo l'allineamento tra la richiesta del Cliente e i parametri concordati contrattualmente (prezzi, condizioni, ecc.); gestisce i trasportatori. Infine elabora gli indicatori di prestazione relativi alle consegne (tempestività, correttezza, trasporti speciali, ecc.).

Acquisti

Nei limiti di spesa prefissata dal Consiglio di Amministrazione, svolge attività relative alla selezione dei fornitori quali indagine, valutazione e selezione finale, nonché attività relative alla gestione degli ordini, come la valutazione di possibili offerte, la gestione di nuove richieste di fornitura, delle conferme d'ordine d'acquisto e il sollecito ai fornitori per il rispetto delle date di consegna.

Il Responsabile della funzione acquisti quale procuratore speciale della società opera all'interno delle seguenti principali procure:

- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, beni mobili in genere e servizi relativi all'ordinaria amministrazione della Società nei limiti, per singolo ordine, di (i) Euro 10.000 (diecimila/00) con firma singola, (ii) per importi fino a Euro 50.000 (cinquantamila/00) con firma congiunta a quella del Direttore di Stabilimento, e (iii) per importi superiori a Euro 50.000 (cinquantamila/00) e fino a Euro 500.000 (cinquecentomila/00), con firma congiunta del Direttore Amministrazione e Finanza;
- negoziare, stipulare, modificare, rinnovare e risolvere contratti per l'acquisto di qualsiasi macchinario, attrezzatura e bene mobile in genere, compresi quelli soggetti a registrazione pubblica, relativi all'attività della società e nei limiti, per singolo ordine, di (i) Euro 10.000 (diecimila/00) con firma singola, (ii) per importi fino a Euro 50.000 (cinquantamila/00) con firma congiunta con quella del Direttore di Stabilimento, e (iii) per importi superiori a Euro 50.000 (cinquantamila/00), con firma congiunta del Direttore Amministrazione e Finanza e nei limiti delle policy e procedure di gruppo.
- conferire mandati ad negotia nei limiti delle suddette facoltà.

Assicurazione qualità

La funzione assicurazione della qualità riporta alla Direzione di Stabilimento. Sono principali responsabilità della Funzione Assicurazione Qualità:

- Fornire elementi alla Direzione per la formulazione della politica della qualità, dei relativi obiettivi ricavati dalle analisi dell'andamento qualitativo dei prodotti/processi interni o acquistati da fornitori esterni;
- Redigere il Piano Annuale della Qualità e le relazioni periodiche sul Sistema Qualità da presentare alle riunioni di Riesame da parte della Direzione Locale;

- Adeguare il Sistema Qualità alle Normative di riferimento;
- Effettuare la gestione controllata della Documentazione del Sistema Qualità;
- Effettuare Verifiche Ispettive interne pianificate sul Sistema Qualità e Ambiente (con Responsabile Ambiente) e Sicurezza (con RSPP).

Information Technology

La funzione IT, coordinata a livello locale, riporta alla Direzione IT di divisione e si occupa della gestione e manutenzione della rete informatica aziendale assicurando che il livello di servizio sia continuo e adeguato ed effettuando, sistematicamente, attività di back up dei dati aziendali.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3 VALUTAZIONE del RISCHIO (Risk Assessment) e GAP ANALYSIS

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, rappresenta un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, ed è inoltre un atto di responsabilità sociale di SKW da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi, quali soci, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

SKW ha realizzato un progetto di analisi focalizzato a rendere il Modello 231 conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con le policy, procedure e controlli già radicati nella propria cultura di governo della Società.

Più sinteticamente SKW ha sviluppato un piano di lavoro focalizzato sulle seguenti fasi:

1. Analisi dei processi: i) raccogliere le informazioni preliminari ed analizzare la documentazione necessaria alla comprensione della struttura dei processi e delle attività della Società, (ii) effettuare riunioni del management interno della Società, nonché con consulenti esterni al fine di conseguire una accurata mappatura dei processi attualmente in essere;
2. Identificazione delle Attività Sensibili: identificare ed analizzare in dettaglio le attività aziendali all'interno delle quali vi è il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto ("Attività Sensibili"), intervistando i Responsabili di Funzione, e gli altri operatori apicali, il sistema di controllo in essere a difesa delle Attività Sensibili identificate e verificare la capacità del sistema di rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001.
3. Gap Analysis e Piano di Azione: identificare i gap con riferimento ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e definire uno specifico piano di azione a rimedio dei gap.
4. Modello Organizzativo: predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

Con riferimento ai punti 1 e 2, l'importanza di procedere ad una stima del rischio ed alla previsione di misure preventive commisurate al rischio stimato, risiede nelle rilevanti differenze fra le probabilità di commissione dei diversi tipi di reati. A conclusione dell'analisi la Società ha ritenuto di valutare inesistente o molto improbabile il rischio di commissione di alcuni reati. Viceversa ha valutato e considerato necessario l'approfondimento relativo ad alcuni altri reati.

3.2 REATI nei RAPPORTI CON la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.2.1 Le "fattispecie di attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001 e le associate "attività strumentali"

L'analisi dei processi aziendali di SKW ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

1. "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi";
2. "Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici";
3. "Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, ivi inclusi quelli nell'ambito dei processi doganali";
4. "Gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni";
5. "Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere";
6. "Gestione contenziosi giudiziali / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni), e
7. "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata".

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "*strumentali*" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) "Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante"
- b) "Gestione dei flussi finanziari"
- c) "Gestione omaggi"
- d) Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà
- e) "Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi"
- f) "Gestione delle consulenze e prestazioni professionali"
- g) "Gestione dei rimborsi spese".

3.2.3 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

3.3 REATI SOCIETARI

3.3.1 Le “fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali di SKW ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Tali attività sensibili sono le seguenti:

1. “Gestione e tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge”;
2. “Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci”;
3. “Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote”;
4. “Gestione delle attività assembleari”.

3.3.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i Reati Societari. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.4 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

3.4.1 Le “fattispecie di attività sensibili per delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate presso SKW in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico sono:

- “Gestione della selezione e assunzioni del personale e del sistema premiante”;
- “Gestione dei flussi finanziari”;
- “Gestione omaggi e di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità)”;
- “Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi”;
- “Gestione delle consulenze e prestazioni professionali”; e
- “Gestione delle vendite di beni mobili”.

3.4.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i “Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico”. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali

rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

3.5 REATI in MATERIA di SALUTE e SICUREZZA del LAVORO

3.5.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ai fini del d.lgs. 231/2001

Sono state individuate presso SKW le seguenti attività sensibili in relazione ai reati richiamati all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza):

1. "Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse";
2. "Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze";
3. "Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici"; e
4. "Riesame periodico del Direzione Locale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda".

3.5.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire "Reati in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro". Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici". Tali protocolli sono parte integrante del Manuale della Sicurezza, come da certificazione OHSAS 18001.

3.6 REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

3.6.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'attività sensibile individuata presso SKW, in relazione ai reati richiamati all'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, è: *“Gestione dei flussi finanziari”*.

L'attività sensibile individuata presso la Società in relazione ai reati richiamati dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231 del 2001 è: *“Gestione di strumenti di pagamento diversi dal contante quali carte di credito e altri mezzi di pagamento utilizzati nell'ambito dell'attività aziendale”*.

3.6.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.7 REATI TRASNAZIONALI

3.7.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati transnazionali” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate presso SKW, in relazione ai reati richiamati dalla Legge n. 146 del 2006 sono:

1. “Selezione e gestione dell'Approvvigionamento di beni e servizi”,
2. “Gestione delle consulenze e prestazioni professionali”,
3. “Gestione dei flussi finanziari”,
4. “Gestione della selezione e assunzione del personale e del sistema premiante”.

3.7.2 Risk Assessment

Il *Risk assessment* effettuato da SKW ha evidenziato che le attività sensibili connesse con i “Reati Transnazionali” non posizionano tale area tra quelle aventi profilo di maggiore criticità. Pertanto ed il risk assessment evidenzia un profilo di rischio transitato da un profilo iniziale *basso* ad un profilo *molto basso*. Ciò nondimeno anche per tale area sono stati disegnati gli appropriati “Protocolli di Controllo Specifici”

3.7.3 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i “Reati Transnazionali”. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.8 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

3.8.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati contro la personalità individuale” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare la *“Gestione delle attività che implicano il ricorso a manodopera diretta e indiretta”* come attività sensibile della Società con riferimento ai rischi ex d.lgs 231/2001.

3.8.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i Reati contro la personalità individuale. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.9 REATI INFORMATICI

3.9.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati informatici” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, le seguenti attività sensibili svolte della Società:

1. “Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione”;
2. “Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio”;
3. “Gestione e protezione della postazione di lavoro”;
4. “Gestione degli accessi da e verso l'esterno”;
5. “Gestione e protezione delle reti”;
6. “Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)”;
7. “Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)”;
8. “Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti”.

3.9.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i Reati Informatici. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.10 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.10.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti di criminalità organizzata” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

1. “Selezione e gestione dell’Approvvigionamento di beni e servizi”;
2. “Gestione delle consulenze e prestazioni professionali”;
3. “Gestione dei flussi finanziari”;
4. “Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante”.

3.10.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l’identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i Reati di Criminalità Organizzata. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell’allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

3.11.1 Le “fattispecie di attività sensibili per l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” ai fini del d.lgs. 231/2001

L’attività sensibile individuata in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, è la “Gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)”.

3.11.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l’identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell’allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.12 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3.12.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l’industria e il commercio” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, sono di seguito elencate:

1. “Gestione delle vendite di beni mobili”; e
2. “Gestione dell’Approvvigionamento di beni destinati al commercio”.

3.12.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i Reati contro l'Industria e il Commercio". Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

3.13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

3.13.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i reati di violazione del diritto d'autore" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'attività sensibile individuata in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, è la "Gestione dei software aziendali".

3.13.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati in materia di Violazione dei Diritti d'Autore. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

3.14 DELITTI contro L'AMBIENTE

3.14.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l'ambiente" ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, sono di seguito elencate:

1. "Identificazione degli aspetti ambientali significativi";
2. "Preparazione alle emergenze e risposta";
3. "Comunicazioni Ambientali";
4. "Misurazioni e miglioramento continuo";
5. "Gestione dei rifiuti e degli scarti";
6. "Gestione degli approvvigionamenti e degli scarti idrici";
7. "Gestione delle emissioni in atmosfera";
8. "Gestione gas tecnici e gas fluorurati ad effetto serra"

3.14.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione

di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici". Tali protocolli sono parte integrante del Manuale della Sicurezza e Ambiente, come da certificazione OHSAS 18001 ed ISO 14001.

3.15 DELITTI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

3.15.1 Le "fattispecie di attività sensibili per i delitti contro l'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare" ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, sono di seguito elencate:

1. "Assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno"; e
2. "Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante".

3.15.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati contro l'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

3.16 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

3.16.1 Le Attività Sensibili in relazione ai reati di corruzione tra privati

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati previsti dal d.lgs 231/2001, sono di seguito elencate:

1. "Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi";
2. "Gestione dei rapporti con i clienti";
3. "Gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)";
4. "Rapporti con società di certificazione".

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) "Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante"
- b) "Gestione dei flussi finanziari"
- c) "Gestione omaggi"

- d) “Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà”
- e) “Selezione e Gestione dell’approvvigionamento di beni e servizi”
- f) “Gestione delle consulenze e prestazioni professionali”
- g) “Gestione dei rimborsi spese”.

3.16.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l’identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati contro l’impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell’allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.17 REATI TRIBUTARI

3.17.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati tributari” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, sono di seguito elencate:

1. Gestione della fatturazione attiva e passiva;
2. Gestione e tenuta della contabilità, redazione del bilancio d’esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge;
3. Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
4. Gestione dei rapporti infragruppo;
5. Selezione dei consulenti in materia fiscale;
6. Cessione di *asset* e operazioni straordinarie.

3.17.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l’identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati tributari. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell’allegato 2 “Protocolli di Controllo Specifici”.

3.18 REATI DI CONTRABBANDO

3.18.1 Le “fattispecie di attività sensibili per i reati di contrabbando” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate in SKW, con riferimento al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, sono di seguito elencate:

1. Gestione degli adempimenti doganali per le attività di import/export;
2. Selezione dei trasportatori e degli spedizionieri e gestione dei relativi rapporti.

3.18.2 Protocolli di Controllo

Il Modello 231 di SKW prevede l'identificazione di protocolli di controllo atti a prevenire i reati di contrabbando. Tali protocolli, posti in essere al fine di mitigare i potenziali rischi di commissione di reati relativi a ciascuna delle aree sensibili sopra identificate, sono descritti nell'allegato 2 "Protocolli di Controllo Specifici".

CAPITOLO 4

ORGANISMO DI VIGILANZA

4. Organismo di Vigilanza

4.1 Individuazione

4.1.1 Membri

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (di seguito, l'Organismo di Vigilanza").

L'Organismo di Vigilanza è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

È garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di risorse specialistiche esistenti all'interno della Società e di risorse esterne ad essa.

4.1.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza di SKW è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il Modello Organizzativo 231.

La composizione, le modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consiglieri Delegati.

La durata in carica dei membri esterni termina con l'approvazione del bilancio della Società dopo anni 3 dalla nomina. I membri esterni decadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;

- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- I. relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano -anche di fatto- la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- II. conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- III. titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- IV. funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- V. rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- VI. provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- VII. condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia ai Consiglieri Delegati, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

4.1.3 Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231; monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231; promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
- cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

4.2 Flussi informativi

4.2.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- a) continuativa, nei confronti dei Consiglieri Delegati, i quali informano il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- b) di volta in volta, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa ai Consiglieri Delegati.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari direttamente o indirettamente e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

Quanto alla linea di reporting di cui alla lettera b) delle linee di riporto sopra citata, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- rapporto semestrale relativo all'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa delle società.

4.2.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite informative da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Inoltre, quanto ai rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi di controllo, è bene sottolineare che, nell'ottica di garantire il migliore funzionamento del sistema di controlli interni alla Società, è importante favorire lo scambio informativo tra gli attori principali di questo. Ciò permette, infatti, nel rispetto delle prerogative dei singoli attori, di mettere a fattore comune le risultanze delle attività di verifica rispettivamente svolte negli ambiti di comune interesse. Pertanto, il Collegio Sindacale, oltre a ricevere – come sopra esposto – informative da parte dell'Organismo di Vigilanza, provvede anche a trasmetterle a quest'ultimo, nel caso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello, oltre che in merito a ogni fatto o anomalia riscontrati, che rientrino nell'ambito dei processi sensibili ex d.lgs. 231/2001.

Ai fini dell'invio dei flussi informativi all'OdV, sono stati istituiti due canali di comunicazione consistenti nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso:

- una casella di posta elettronica: ODVSKwellman@cmcbf.com;
- un indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza di SK Wellman - Via A. Pacinotti, 9 - 25034 Orzinuovi (BS) – ITALY

L'Organismo di Vigilanza valuterà i flussi informativi ricevuti e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto oggetto del flusso informativo.

4.2.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza con le modalità da questo di volta in volta stabilite. I dati e le informazioni conservate nel data base sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza il quale definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *data base*.

CAPITOLO 5

WHISTLEBLOWING

5. *Whistleblowing*

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("**Decreto *Whistleblowing***").

La Società, in conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, ha istituito, sentite le rappresentanze sindacali, un canale interno per le segnalazioni (che garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e consente alle persone segnalanti di effettuare segnalazioni interne sia in forma scritta sia in forma orale) e ha individuato un destinatario delle segnalazioni interne specificamente formato in materia di *whistleblowing*.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate e gestite nel rispetto del Decreto *Whistleblowing*.

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione (sia tramite canale interno sia tramite canale esterno), ha adottato un apposito documento denominato "*Procedura Whistleblowing di SK Wellman S.r.l.*", al quale si fa rimando per ogni ulteriore dettaglio.

Il canale interno istituito per le segnalazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing* è indicato all'interno del suddetto documento.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal proposito, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o di soggetti collegati) in ragione di una segnalazione.

CAPITOLO 6

ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA

DISCIPLINARE

6. Sistema disciplinare

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento ai soggetti in posizione apicale, e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello stesso, e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

6.2 Elementi descrittivi del sistema disciplinare

La Società: (a) porta a conoscenza dei dipendenti, mediante gli strumenti più opportuni, l'esistenza il Modello, e (b) fornisce un'adeguata formazione ai soggetti in posizione apicale in merito al Modello ed ai suoi contenuti.

6.2.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del d.lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello quanto segue:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 (di seguito, i “Processi Sensibili”);
- (ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, che:
 - a) espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - c) tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
- (iii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico¹, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

¹ Si tratta del “Codice di condotta aziendale globale” del Gruppo, adottato dalla Società.

Inoltre, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerati anche illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in relazione alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

6.2.2 Misure nei confronti di dipendenti

Alla notizia di una violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile. Pertanto:

- a) a ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza è dato impulso, da parte dei Consiglieri Delegati, all'attività di accertamento;
- b) nel caso in cui, a seguito dell'attività, sia accertata la violazione del Modello, è individuata, dai Consiglieri Delegati la sanzione disciplinare prevista dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile e provvede all'applicazione della relativa sanzione all'autore dell'infrazione;
- c) le sanzioni irrogate sono proporzionate alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa.

I Consiglieri Delegati, direttamente o attraverso il Responsabile delle Risorse Umane, in relazione alla gravità della violazione, comunicano l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza, i Consiglieri Delegati ed il Responsabile Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

6.2.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti apicali sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 6.2.2 lett. a), la Società adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per disciplina normativa e contrattuale applicabile. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.2.4 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) commessa da parte di uno o più

membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

6.2.5 Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

CAPITOLO 7

**PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE**

7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello.

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello, come specificamente prescritto dal d.lgs. 231/2001.

SKW si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei soggetti apicali, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e dei ruoli all'interno della Società e a rispettare e ad applicare il Modello nonché a partecipare in modo proattivo nel mantenerne i dipendenti informati.

All'interno dei piani di formazione previsti da SKW, è inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

7.2. Piano di formazione e comunicazione

7.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali (ossia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale). Il soggetto che riceve la suddetta comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello. Una copia di tale comunicazione deve essere fornita all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto alla relativa archiviazione.

7.2.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti, ai Responsabili di Funzione e ai Key Officer

I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dirigenti di SKW (a ruolo e in servizio), ai Responsabili di funzione e ai soggetti apicali (questi ultimi se non coincidenti con nessuna delle due categorie precedenti) mediante consegna di una copia del documento "Modello 231 di SK Wellman srl" predisposto dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

7.2.3 Comunicazione per dipendenti (non soggetti apicali)

I principi e i contenuti del Modello saranno comunicati a ciascun dipendente.

Saranno, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per dipendenti non dirigenti

7.2.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Il documento contenente i “Principi del Modello 231” sarà reso disponibile per consultazione a tutti i dipendenti sul sito intranet aziendale.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

7.3 Comunicazione a terzi e al pubblico

Il documento contenente i “Principi del Modello 231” sarà portato a conoscenza di tutti coloro i quali firmano contratti con o accettano o firmano ordini di acquisto da SKW.

SKW valuterà altresì le opportune e ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al pubblico.

CAPITOLO 8

CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8. CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8.1 Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa, di cui si è tenuto conto nel Modello, le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, "Programma").

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v. art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

8.2 Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- dell'introduzione di *novità legislative* nel d.lgs. 231/2001 applicabili a SKW (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "prime attuazioni");
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino *sensibili mancanze* o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di business all'interno dei quali SKW svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti "adeguamento");
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione *all'evoluzione della Società* (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "aggiornamento"); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito ai Consiglieri Delegati, già delegati all'attuazione del Modello stesso. Come nel contesto dell'iniziale adozione del Modello, i Consiglieri Delegati realizzeranno le prime attuazioni, l'aggiornamento e l'adeguamento in coerenza con la metodologia e i principi di controllo previsti nel Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare ai Consiglieri Delegati ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- i Consiglieri Delegati avviano il Programma, informando il Consiglio di Amministrazione; il Programma viene predisposto e realizzato dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
- i risultati del Programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti ai Consiglieri Delegati che dispongono l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento; i Consiglieri Delegati informano il Consiglio di Amministrazione dei risultati e delle azioni disposte.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa i Consiglieri Delegati dell'esito delle attività.

CAPITOLO 9

PARTE SPECIALE

7. PARTE SPECIALE

La parte speciale del modello si compone degli allegati 1 e 2 specificamente dedicati a:

Allegato 1: Dettaglio dei reati e gli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001 e successive integrazioni

Allegato 2: Protocolli di Controllo Specifici

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231 DEL 2001**

**I REATI E gli ILLECITI
AMMINISTRATIVI del DECRETO
231/2001 e SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2022 -
Revisione e approvazione dal Consiglio di Amministrazione 21 ottobre 2024

1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	8
1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	8
1.1 MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.).....	8
1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.).....	8
1.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.).....	8
1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.).....	8
1.5 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.).....	8
1.8 PECULATO (ART. 314, COMMA 1, C.P.).....	9
1.9 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.).....	9
1.10 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.).....	9
1.11 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.).....	10
1.12 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART.319-QUATER).....	10
1.13 ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.).....	11
1.14 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.).....	11
1.15 LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.), CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.).....	11
1.16 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.).....	11
1.17 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	12
1.18 PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.).....	12
1.19 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	12
1.19.1 PREMessa	12
1.19.2 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	12
1.19.3 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357 E 358 C.P.).....	12
2 REATI SOCIETARI.....	14
2. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001.....	14
2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2621-2622 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATI DALLA LEGGE N. 69/2015).....	14
2.1 FATTI DI LIEVE ENTITÀ.....	14
2.2 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE).....	14
2.3 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE).....	15
2.4 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE).....	15
2.5 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE).....	15
2.6 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE).....	15
2.7 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE).....	16
2.8 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629-BIS DEL CODICE CIVILE).....	16
2.9 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE).....	17
2.10 CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 2635 E 2635-BIS DEL CODICE CIVILE).....	17
2.11 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE).....	18
2.12 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE).....	18
2.13 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE).....	18
3 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	19
3. LE FATTISPECIE DI REATO AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	19
4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	23
4. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	23
4.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.).....	23

4.2 LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.).....	23
5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	24
5. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	24
5.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	24
5.1.1 RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).....	24
5.1.2 RICICLAGGIO (ART. 648-BIS COD. PEN.).....	25
5.1.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER COD. PEN.).....	25
5.1.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.).....	26
6 REATI TRANSNAZIONALI.....	27
6. LE FATTISPECIE DI REATI TRANSNAZIONALI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	27
6.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 COD. PEN.).....	28
6.2 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 COD. PEN.).....	28
7 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	29
7. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 29	
7.1 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.).....	29
7.2 PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.).....	29
7.3 PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER, COMMI 1 E 2, C.P.).....	29
7.4 DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.).....	30
7.5 PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600- QUATER.1 C.P.).....	30
7.6 INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES C.P.).....	30
7.7 TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.).....	30
7.8 ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.).....	30
7.9 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.).....	30
7.10 ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609- UNDECIES C.P.).....	31
8 REATI INFORMATICI.....	32
8. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 32	
8.1 FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)..	32
8.2 ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.).....	34
8.3 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.).....	35
8.4 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.).....	35
8.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.).....	35
8.6 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.).....	36
8.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.).....	36
SE IL FATTO È COMMESSO CON VIOLENZA ALLA PERSONA O CON MINACCIA OVVERO CON ABUSO DELLA QUALITÀ DI OPERATORE DEL SISTEMA, LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI.	36
8.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.).....	36
8.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.).....	36
8.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)..	37
8.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.).....	37
9 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	38
9. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 38	

9.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.).....	38
9.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)	38
9.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.).....	39
9.4 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.).....	39
9.5 ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 407, CO. 2, LETT. A), NUMERO 5), C.P.P.)	40
9.6 ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	40
9.7 TUTTI I DELITTI SE COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 416-BIS C.P. PER AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO (L. 203/91).....	41
10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	42
10. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 42	
10.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).....	42
11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	43
11. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 43	
11.1 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.).....	43
11.2 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.).....	44
11.3 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.).....	45
11.4 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.).....	45
11.5 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.).....	46
11.6 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.).....	47
11.7 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517- TER C.P.).....	48
11.8 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)	48
12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	49
12. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 49	
12.1 ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171-BIS, C. 1, L. 633/1941)	49
12.2 MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA (ART. 171, LEGGE N.633/1941 COMMA 1 LETT. A) BIS).....	49
12.3 REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L'ONORE O LA REPUTAZIONE (ART. 171, LEGGE N.633/1941 COMMA 3)	49
12.4 ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; REDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171-BIS L. N. 633/1941 COMMA 1) E RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (ART. 171-BIS L. N. 633/1941 COMMA 2).....	50
12.5 ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE	

COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA (ART. 171-TER LEGGE N.633/1941).....	52
12.6 MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (ART. 171-SEPTIES LEGGE N.633/1941)	54
12.7 FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE (ART. 171-OCTIES LEGGE N.633/1941).....	54
PER ACCESSO CONDIZIONATO SI DEVONO INTENDERE QUEI SEGNALE AUDIOVISIVI TRASMESSI DA EMITTENTI ITALIANE O ESTERE VISIBILI ESCLUSIVAMENTE AD UNA CATEGORIA CHIUSA DI UTENTI SCELTA DALL'EMITTENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA CORRESPONSIONE DI UN CANONE.	54
13 DELITTI CONTRO L'AMBIENTE	55
13. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	55
13.1 UCCISIONE, DISTRUZIONE, PRELIEVO O POSSESSO DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.).....	55
13.2 INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.).....	55
13.3 DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.).....	56
13.4 DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.).....	56
13.5 TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.).....	56
13.6 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D. LGS N.152/2006, ART. 260-BIS) 56	
13.7 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)	58
13.8 ILLECITI CONNESSI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - ARTICOLO 137, COMMI 2-3-5-11-13)	59
13.9 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - ARTICOLO 256 COMMI 1-3-5-6).....	59
13.10 INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI O DELLE ACQUE SOTTERRANEE (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - ARTICOLO 257 COMMI 1-2).....	59
13.11 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 ART 258 – COMMA 4 SECONDO PERIODO).....	59
13.12 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - ARTICOLO 259 COMMA 1).....	59
13.13 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ANCHE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-QUATERDECIES C.P.)	60
13.14 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152, ART. 260-BIS – COMMI 6-7 SECONDO E TERZO PERIODO, 8).....	60
13.15 VIOLAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE NELL'ESERCIZIO DI UNO STABILIMENTO (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - ARTICOLO 279 COMMA 5)	60
13.16 REATI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI (LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 ART. 1 – COMMI 1- E ART. 2 – COMMI 1-2 E ART.6)	60
13.17 INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI (D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ARTICOLO 8).....	60
13.18 INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI (D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ARTICOLO 9).....	60
13.19 SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006)	61
14 DELITTI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	62
14. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	62
14.1 OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, OVVERO IL CUI PERMESSO SIA SCADUTO E DEL QUALE NON SIA STATO CHIESTO, NEI TERMINI DI LEGGE, IL RINNOVO, REVOCATO O ANNULLATO (ART. 22, C.12-BIS, D.LGS. 286/1998)	62
14.2 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 3, 3 BIS, 3 TER E COMMA 5 D.LGS. 286/1998)	62
15 REATI DI ABUSO DI MERCATO	64

15. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	64
15.1 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 TUF- ART. 14 MAR)	64
15.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 TUF - ART.15 MAR)	64
16 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	66
16. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	66
16.2 ALTERAZIONE DI MONETE (ART.454 C.P.)	67
16.3 SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART.455 C.P.)	67
16.4 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)	68
16.5 FALSIFICAZIONE DI VALORI IN BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)	68
16.6 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)	69
16.7 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)	69
16.8 USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)	70
16.9 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)	70
16.9 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)	71
17 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	73
17. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	73
17.1 PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (ART. 604 BIS C.P.)	73
18 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	74
19 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	75
19. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	75
19.1 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (ART. 1, L. 13 DICEMBRE 1989, N.401)	75
19.2 ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA (ART. 4, L.13 DICEMBRE 1989, N. 401)	75
20 REATI TRIBUTARI	77
20. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	77
20.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)	77
20.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)	77
20.3 DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)	78
20.4 OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)	78
20.5 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)	78
20.6 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)	79
20.7 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)	79
20.8 INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)	79
21 REATI DI CONTRABBANDO	81
21. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	81
21.1 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ART. 282 D.P.R. 43/1973)	82
21.2 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINO (ART. 283 D.P.R. 43/1973)	82
21.3 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI (ART. 284 D.P.R. 43/1973)	82
21.4 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA (ART. 285 D.P.R. 43/1973)	83
21.5 CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI (ART. 286 D.P.R. 43/1973)	83

21.6 CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 D.P.R. 43/1973)	84
21.7 CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ART. 288 D.P.R. 43/1973)	84
21.8 CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE (ART. 289 D.P.R. 43/1973)	84
21.9 CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI (ART. 290 D.P.R. 43/1973)	84
21.10 CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESORTAZIONE TEMPORANEA (ART. 291 D.P.R. 43/1973)	84
21.11 CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-BIS D.P.R. 43/1973)	84
21.12 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-TER D.P.R. 43/1973)	84
21.13 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER D.P.R. 43/1973)	85
21.14 ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (ART. 292 D.P.R. 43/1973)	85
21.15 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ART. 295 D.P.R. 43/1973)	85
22 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	87
22. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	87
22.1 INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)	87
22.2 DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)	88
22.3 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)	88
23 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E CONTRO I BENI CULTURALI/PAESAGGISTICI 89	
23. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ	89
23.1 FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)	90
23.2 APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)	90
23.3 RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)	90
23.4 FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)	90
23.5 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)	90
23.6 IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)	91
23.7 USCITA O ESORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)	91
23.8 DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)	91
23.9 CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)	92
23.10 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)	92
23.11 DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)	92

1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Corruzione*) del d.lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea un contributo, di una sovvenzione, di un finanziamento di un mutuo agevolato o di altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto si sostanzia nell'induzione in taluno di una falsa percezione della realtà tramite una condotta fraudolenta al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il soggetto passivo di questo reato è lo Stato o altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La condotta criminosa consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri per il conseguimento di sovvenzioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie è costituita dagli stessi requisiti della truffa, fatta salva la specificità inerente all'oggetto della frode.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

1.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

1.8 Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprii.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

1.9 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

1.10 Concussione (art. 317 c.p.)

Lo scopo della norma è quello di garantire il funzionamento della P.A., inteso come imparzialità e buon andamento della gestione, e di impedire che privati cittadini siano vittima di abusi e sopraffazioni messe in atto da pubblici funzionari. La condotta criminosa è composta da più elementi relativi, dopo la riforma introdotta con la L. 190 del 2012, alla sola concussione per costrizione. Assume una posizione centrale l'abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia la strumentalizzazione, da parte dello stesso, della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse. L'abuso dei poteri è finalizzato a costringere taluno, con minaccia esplicita o anche solo implicita, a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute. Per abuso dei poteri si devono intendere tutte quelle pratiche nelle quali il soggetto attivo faccia uso, nei modi previsti dalla legge, dei poteri che legittimamente gli spettano ma li adoperi per perseguire un fine illecito; l'abuso delle qualità soggettive si sostanzia invece nell'indebito sfruttamento della posizione *rivestita all'interno della P.A.*

La commissione del delitto di concussione è legata alla effettiva qualifica del soggetto agente e non alla convinzione ingenerata nella parte lesa; non possono infatti commettere il reato in commento l'usurpatore o un dipendente a riposo. La fattispecie si impenna inoltre sulla soggezione psicologica, il timore o il condizionamento della libertà del soggetto leso che sia stata causa del suo comportamento.

1.11 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- a) a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, delle Corti internazionali;
- b) a funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) a persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) a membri e ad addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- g) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- h) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- i) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

1.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater)

Soggetto attivo del reato è sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

La norma sancisce la punibilità del reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità al fine di favorire se stessi o un terzo. Per "induzione" si intende il sopruso effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio lasciando intendere di aver compreso il messaggio ricevuto. Costrizione (punita dall'art. 317 c.p.) e induzione si differenziano per il diverso grado di pressione che è esercitato dal pubblico ufficiale: il soggetto passivo dell'induzione è posto in condizioni difficili, ma non tali da rendere inesigibile il non pagare.

1.13 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

1.14 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

1.15 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato di corruzione avviene nel caso in cui taluno offra o consegni qualcosa di valore o fornisca un benefit ad un pubblico ufficiale o a qualcuno incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere o di mantenere rapporti di affari o al fine di ottenere altri vantaggi impropri.

1.16 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti sopra indicati sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

1.17 Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

1.18 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

1.19 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

1.19.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati per i reati sopra descritti.

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

1.19.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Per ulteriori dettagli sulla definizione di Pubblica Amministrazione è possibile richiamare l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

1.19.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati delitti, sono:

- pubblici ufficiali - coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tal proposito è importante sottolineare che è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;

- incaricati di pubblico servizio - coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (quali quelli autorizzativi e certificativi).

2

REATI SOCIETARI

2. I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del d.lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie...”*

2.1 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2621-2622 del codice civile, così come modificati dalla legge n. 69/2015).

Questo reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, , sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa, fra l'altro, che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621 bis c.c.).

2.1 Fatti di lieve entità

L'art. 2621-bis c.c. richiama i fatti di cui al precedente art. 2621 c.c. purché gli stessi costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Per la descrizione della fattispecie si rimanda, quindi, a quanto esposto in relazione all'art. 2621 c.c.

2.2 Impedito controllo (art. 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

2.3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono solo gli amministratori che pongano in essere comportamenti finalizzati alla restituzione dei conferimenti ai soci direttamente (ad esempio restituzione di un conferimento senza riceverne il corrispondente importo) o tramite un'operazione simulata (ad esempio distribuzione di profitti fittizi drenati dal capitale o in compensazione di un credito della Società con uno o più crediti falsi dei soci).

2.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

2.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis del codice civile)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'obbligo stabilito dall'art. 2391 c.c. (*Interessi degli amministratori*) è quello di comunicare agli amministratori e al collegio sindacale ogni interesse, che per conto proprio o di terzi, il soggetto attivo abbia in una determinata operazione della società. La pena è della reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

2.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.10 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis del codice civile)

Per quanto concerne la corruzione, di cui al comma 1, può commettere il reato chiunque offre, promette denaro o altra utilità a:

- (i) amministratori; e/o
- (ii) direttori generali; e/o
- (iii) sindaci; e/o
- (iv) liquidatori di società o enti; e/o
- (v) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; e/o
- (vi) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti che precedono.

La condotta rilevante consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati nel primo comma. Il reato si articola in due fasi: (i) l'offerta o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente, (ii) la mancata accettazione da parte del soggetto che riceve l'offerta o la promessa di denaro per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista è quella di cui all'art. 2635 c.c. comma 1, ridotta di un terzo.

Può commettere il reato di istigazione ex art. 2635 c.c. comma terzo, chiunque, anche per interposta persona offre, promette o dà denaro o altra utilità a:

- (i) amministratori; e/o
- (ii) direttori generali; e/o
- (iii) sindaci; e/o
- (iv) liquidatori; e/o
- (v) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari di società o enti; e/o
- (vi) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti che precedono.

Il reato si articola in due fasi: (i) l'offerta, la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente, (ii) il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa. La pena è della reclusione da uno a tre anni.

2.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Sebbene la "condotta tipica" riguardi potenzialmente chiunque possa conseguire il menzionato ingiusto profitto ottenendo fraudolentemente la suddetta maggioranza, una particolare attenzione deve essere riservata alla condotta posta in essere dagli amministratori, dal General Manager e dai liquidatori.

2.12 Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

3

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

3. *Le fattispecie di reato aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamate dal d.lgs. 231/2001*

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse o a vantaggio della Società, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

- quanto ai delitti previsti dal codice penale:
 - l'art. 270 c.p. (*Associazioni sovversive*) il quale punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato;
 - l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche, anche se dirette verso uno stato straniero o verso una istituzione o organismo internazionale o con finalità eversive;

- l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;
- l'art. 270- quater c.p. (*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*) il quale punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- l'art. 270-quinquies c.p. (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*) il quale punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- l'art. 270-quinquies.1 c.p. l.n.153/2016(*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*) il quale punisce chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- l'art. 270-quinquies.2 c.p.(*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*) il quale punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo;
- l'art. 270-sexies c.p. (*Condotte con finalità di terrorismo*) il quale punisce le condotte volte a destabilizzare, intimidire, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, e conomiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;
- l'art. 280 c.p. (*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*) il quale punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona;
- l'art. 280 bis c.p. (*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*) il quale punisce la condotta con finalità terroristica terroristica svolta con l'utilizzo di dispositivi esplosivi o comunque micidiali;
- l'art. 280 ter c.p. (*Atti di terrorismo nucleare*) la condotta con finalità terroristica svolta con l'utilizzo di materia radioattiva o di ordigni nucleari;
- l'art. 289 bis c.p. (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*), il quale punisce il sequestro di persona attuato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- l'art. 302 c.p.(*Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo*) il quale punisce chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti dai Capi I e II;
- l'art. 304 c.p.(*Cospirazione politica mediante accordo*) il quale persegue la condotta di più persone che si accordano per commettere uno dei reati di cui all'art. 302 c.p.;

- l'art. 305 c.p. (*Cospirazione politica mediante associazione*) il quale persegue la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 c.p.;
- art. 306 c.p. (*Banda armata: formazione e partecipazione*) il quale punisce coloro che promuovono, formano od organizzano la banda armata per realizzare uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p.;
- art. 307 c.p. (*Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata*) il quale punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda armata;
- L. n. 342/1976, art. 1) (*Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo*), il quale punisce chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo o al suo dirottamento;
- L. n. 342/1976, art. 2) (*Danneggiamento delle installazioni a terra*), il quale punisce chiunque al fine di distruggere o di dirottare un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione o ne altera le modalità di uso;
- D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) (*Pentimento operoso*), il quale stabilisce la non punibilità del colpevole che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- La L. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-*quater*, quarto comma, d.lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati (i) a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritatevoli, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di *racket*, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare (ii) a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche se i fondi non sono effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

4

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Questi reati derivano anche da comportamenti caratterizzati da colpa, negligenza, imperizia o incompetenza.

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001.

4.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

5. *Le fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dal d.lgs. 231/2001*

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-*octies* prevedendo, in caso di interesse o vantaggio per l'ente, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal Decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire le condotte criminali.

Il Management e i diversi organi di controllo degli enti che vengono a conoscenza del riciclaggio hanno l'obbligo di notificare eventuali violazioni.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società. Esempi a tal riguardo potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

L'analisi verrà condotta caso per caso.

5.1 *Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente*

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231 del 2001.

5.1.1 *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal reato. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

5.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

L'art. 648-bis cod. pen. incrimina chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza illecita o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (ad esempio mediante compensazione). In giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di reato consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

5.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

L'art. 648-ter reprime la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna

ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

5.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato (primo comma) consiste nel fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

I beni di provenienza illecita devono essere impiegati, sostituiti e trasferiti "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

Inoltre, dette condotte, ad esplicita conferma della natura di reato di pericolo concreto dell'autoriciclaggio, devono essere tali da ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni, utilità.

La norma punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto allorché idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il legislatore richiede pertanto che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulativa, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del reato presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.

6

REATI TRANSNAZIONALI

6. *Le fattispecie di reati transnazionali richiamate dal d.lgs. 231/2001*

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione¹ e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"*.

¹ L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416- *bis* del cod.pen.); associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43)

Reati di intralcio alla giustizia

- favoreggiamento personale (art. 378 del cod. pen);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art. 377-*bis* del cod.pen.).

È inoltre richiamato il reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine").

Alla commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista in conseguenza l'applicazione alla Società delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Si riporta di seguito la descrizione delle principali fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146 del 2006.

6.1 Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6.2 Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

La descrizione degli altri reati sopra citati verrà riportata nei prossimi capitoli.

7

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

7. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25-*quinqües* del d.lgs. 231/01, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

7.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

7.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È costituito da tre tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

7.3 Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)

Commette tale reato chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

7.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La norma punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

7.5 Pornografia virtuale (art. 600- quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

7.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La norma persegue chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

7.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno" ed è perseguita con la reclusione da otto a venti anni.

7.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p. ed è perseguita con la reclusione da otto a venti anni.

7.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma prevede lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. il mezzo per il trasporto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato

episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 500 a mille euro per ciascun lavoratore.

7.10 Adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.)

La norma punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* adesci un minore degli anni 16.

8

REATI INFORMATICI

8. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del d.lgs. 231/01 l'art. 24-*bis* in base al quale:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis*.

8.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale

abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

8.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2 se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- 3 se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

8.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5 mila a euro 10mila se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater.

8.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

8.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

8.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

8.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

8.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

8.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

8.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

8.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

9

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

9. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel D.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

9.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame (art. 416 c.p.)² si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del D.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

9.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)³ formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al

² Articolo già richiamato tra i reati transnazionali.

³ Articolo già richiamato tra i reati transnazionali.

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

9.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

9.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo

605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

9.5 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n. 5.

9.6 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

9.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

10

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

10. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-*decies* che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata.

10.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

11

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

11. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all'art. 15 comma 7, ha apportato novità all'interno del d.lgs. 231/2001.

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l'art. 25-*bis* (che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto l'art. 25-*novies* “Delitti in violazione del diritto d'autore” (che punisce condotte criminose aventi ad oggetto software o altre opere), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione dell'art. 25-*bis*.1, rubricato come “Delitti verso l'industria e il commercio”, che punisce, tra l'altro, la frode nell'esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, riportiamo, di seguito, i reati richiamati dall'art. 25 – *bis*.1.

11.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”.

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

E' opportuno, infine, specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione.

11.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

"Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

E' previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell'art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all'art. 513 c.p..

11.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

11.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la

quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

11.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito. Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

11.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

11.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

11.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

12

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

12. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto (art. 15 c. 7) l'art. 25-*novies* che annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

12.1 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dall'Ente competente per la tutela del diritto d'autore (es. Società italiana degli autori ed editori – SIAE – in Italia), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

12.2 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

La norma punisce la messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche e/o con connessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno protetta o anche solo una parte di essa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 171, il reato previsto alla lettera a-bis è estinto con il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita al comma 1 (multa da euro 51 a euro 2.065); tale previsione, che sarebbe comunque inapplicabile, ai sensi del comma 3, nel caso in cui la violazione della lettera a-bis fosse commessa in danno di un'opera inedita o con usurpazione della paternità, non modifica la rilevanza dell'illecito commesso ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente in quanto essa continua a sussistere ogniqualvolta il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (si veda l'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001).

12.3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Il comma 3 prevede tre distinte circostanze aggravanti dei reati di cui al comma 1 poste a protezione degli interessi morali e personali degli autori delle opere dell'ingegno.

La prima ipotesi aggravante concerne la protezione dell'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la disposizione tutela l'interesse morale dell'autore che si concretizza nella riservatezza dell'opera e nella libertà di decidere sull'opportunità di renderla pubblica.

La seconda aggravante è costituita dall'usurpazione della paternità dell'opera che si realizza con l'indicazione di una paternità dell'opera non rispondente al vero.

La terza ipotesi aggravante punisce l'offesa all'onore e alla reputazione dell'autore realizzate attraverso le condotte di deformazione, modificazione o mutilazione dell'opera.

12.4 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

Le condotte alternative di reato si realizzano nei casi di:

- i. duplicazione abusiva di programmi per elaborare contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- ii. importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- iii. rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma; o
- iv. trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; o
- v. esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati; o
- vi. distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

La condotta sub (i) (duplicazione abusiva) può essere posta in essere sia dai legittimi utilizzatori dei programmi per elaborare (i.e. software), qualora violino specifiche condizioni contrattuali, sia da terzi. L'oggetto materiale della condotta è costituito da "programmi per elaborare" che costituiscono una creazione intellettuale dell'autore e sono pertanto tutelati ai sensi dell'art. 2, n. 8 della Legge 633/1941.

Nel concetto di duplicazione rientrano la copia identica del programma originale, o con minime modifiche, e la copia parziale, purché sufficientemente organica e autonoma.

Non si ritiene invece che copie di back-up, necessarie per l'utilizzo del programma e non stabilmente trasferite nel sistema informatico dell'utente, e quelle di riserva, effettuate per evitare la perdita del programma, abbiano rilevanza penale ai fini della norma in commento.

In merito alle condotte di cui al punto (ii) (importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori) sono accomunate dall'elemento (attività) dell'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

In merito alla distribuzione occorre precisare che essa ha ad oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o di esemplari della stessa.

La detenzione si caratterizza invece per il perseguimento di uno scopo commerciale o imprenditoriale; ai fini della punibilità risultano pertanto rilevanti, oltre ai casi in cui la detenzione sia finalizzata alla vendita delle copie non autorizzate, anche quei casi in cui la detenzione del software sia destinata a svolgere una qualsiasi funzione interna nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del detentore.

Per concessione in locazione infine si deve intendere la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo e al fine del conseguimento di un beneficio economico e/o commerciale diretto o indiretto.

L'oggetto materiale delle condotte è costituito dai programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); la prova dell'illecita detenzione del programma non può essere desunta dal possesso di un CD privo dei contrassegni SIAE o di etichette originali essendo invece necessario risalire alla fonte del programma, stabilire chi lo abbia abusivamente messo in circolazione e seguirne il percorso fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In assenza di una simile ricostruzione manca la prova che il programma sia una copia illegale o, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

In merito alle condotte di cui al punto sub (iii), gli strumenti che possono essere impiegati per la rimozione e/o l'elusione dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaborare non sono tassativamente indicati; è possibile pertanto ricomprendervi qualunque strumento o condotta idonei allo scopo.

Le condotte di cui ai punti (iv), (v) e (vi) sono accomunate dall'identico oggetto tutelato ovverosia le banche dati, considerate come opere dell'ingegno a tutti gli effetti e definite come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

La riproduzione su supporti non contrassegnati S.I.A.E., il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati sono punibili se commessi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*, L.633/1941 che disciplinano, rispettivamente, i diritti esclusivi dell'autore della banca dati e le eccezioni a tali diritti. L'estrazione o il reimpiego dei dati contenuti in una banca dati invece sono penalmente rilevanti se compiuti

in violazione degli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, L.633/1941, concernenti i diritti del costruttore e i diritti e gli obblighi dell'utente stesso della banca dati.

A tutte le condotte sopra delineate si applica un'aggravante specifica nei casi di rilevante gravità che sembra doversi valutare in base a criteri quantitativi e qualitativi, potendo essere considerate rilevanti anche, ad esempio, singole duplicazioni di programmi dal valore patrimoniale e tecnico apprezzabili.

12.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Le condotte alternative di reato si realizzano nei casi di:

- (i) duplicazione abusiva di programmi per elaborare contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- (ii) importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- (iii) rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma; o
- (iv) trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; o
- (v) esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati; o
- (vi) distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

La condotta sub (i) (duplicazione abusiva) può essere posta in essere sia dai legittimi utilizzatori dei programmi per elaborare (i.e. software), qualora violino specifiche condizioni contrattuali, sia da terzi. L'oggetto materiale della condotta è costituito da "programmi per elaborare" che costituiscono una creazione intellettuale dell'autore e sono pertanto tutelati ai sensi dell'art. 2, n. 8 della Legge 633/1941.

Nel concetto di duplicazione rientrano la copia identica del programma originale, o con minime modifiche, e la copia parziale, purché sufficientemente organica e autonoma.

Non si ritiene invece che copie di back-up, necessarie per l'utilizzo del programma e non stabilmente trasferite nel sistema informatico dell'utente, e quelle di riserva, effettuate per evitare la perdita del programma, abbiano rilevanza penale ai fini della norma in commento.

In merito alle condotte di cui al punto (ii) (importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori) sono accomunate dall'elemento (attività) dell'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

In merito alla distribuzione occorre precisare che essa ha ad oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o di esemplari della stessa.

La detenzione si caratterizza invece per il perseguimento di uno scopo commerciale o imprenditoriale; ai fini della punibilità risultano pertanto rilevanti, oltre ai casi in cui la detenzione sia finalizzata alla vendita delle copie non autorizzate, anche quei casi in cui la detenzione del software sia destinata a svolgere una qualsiasi funzione interna nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del detentore.

Per concessione in locazione infine si deve intendere la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo e al fine del conseguimento di un beneficio economico e/o commerciale diretto o indiretto.

L'oggetto materiale delle condotte è costituito dai programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); la prova dell'illecita detenzione del programma non può essere desunta dal possesso di un CD privo dei contrassegni SIAE o di etichette originali essendo invece necessario risalire alla fonte del programma, stabilire chi lo abbia abusivamente messo in circolazione e seguirne il percorso fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In assenza di una simile ricostruzione manca la prova che il programma sia una copia illegale o, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

In merito alle condotte di cui al punto sub (iii), gli strumenti che possono essere impiegati per la rimozione e/o l'elusione dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaborare non sono tassativamente indicati; è possibile pertanto ricomprendervi qualunque strumento o condotta idonei allo scopo.

Le condotte di cui ai punti (iv), (v) e (vi) sono accomunate dall'identico oggetto tutelato ovverosia le banche dati, considerate come opere dell'ingegno a tutti gli effetti e definite come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

La riproduzione su supporti non contrassegnati S.I.A.E., il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati sono punibili se commessi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, L.633/1941 che disciplinano, rispettivamente, i diritti esclusivi dell'autore della banca dati e le eccezioni a tali diritti. L'estrazione o il reimpiego dei dati contenuti in una banca dati invece sono penalmente rilevanti se compiuti in violazione degli artt. 102-bis e 102-ter, L.633/1941, concernenti i diritti del costruttore e i diritti e gli obblighi dell'utente stesso della banca dati.

A tutte le condotte sopra delineate si applica un'aggravante specifica nei casi di rilevante gravità che sembra doversi valutare in base a criteri quantitativi e qualitativi, potendo essere considerate rilevanti anche, ad esempio, singole duplicazioni di programmi dal valore patrimoniale e tecnico apprezzabili.

12.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

La disposizione estende la pena prevista dall'art. 171-ter ai produttori o importatori che non comunichino alla S.I.A.E., entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno e a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 L.633/1941.

12.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

Le condotte alternative di reato si sostanziano nel:

- (i) produrre; e/o
- (ii) porre in vendita; e/o
- (iii) importare; e/o
- (iv) promuovere; e/o
- (v) installare; e/o
- (vi) modificare; e/o
- (vii) utilizzare per uso pubblico e privato

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per accesso condizionato si devono intendere quei segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere visibili esclusivamente ad una categoria chiusa di utenti scelta dall'emittente indipendentemente dalla corresponsione di un canone.

12.8 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

13

DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

13. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 177/2011 il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ("D. Lgs. 121/2011"), recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il D. Lgs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha - inter alia – esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche anche alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale mediante l'inserimento dell'art. 25-*undecies* nel Decreto.

I reati in materia ambientale introdotti dal D. Lgs. 121/2011 costituiscono dunque fattispecie di reato-presupposto ai sensi del Decreto la cui commissione può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, siano stati commessi – nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso - da (i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo; ovvero da (ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (i).

13.1 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-*bis* punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Punisce, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

13.2 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La condotta criminosa punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 consiste nel cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Si tratta, quindi, di un reato di danno.

È stato precisato che ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, ciò significa che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile. Tali condotte integrano singoli atti di un'unica azione lesiva e protraggono la consumazione fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-*quater* c.p. (disastro ambientale).

13.3 Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La condotta criminosa punita con la reclusione da cinque a quindici anni consiste nel cagionare un disastro ambientale. Il disastro ambientale può essere costituito: (i) dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) dall'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) dell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

13.4 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

13.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La condotta criminosa punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 consiste nella condotta abusiva di cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Come per il reato di cui all'art. 452 bis c.p., il reato in oggetto si caratterizza per l'abusività della condotta.⁴

La formulazione del secondo comma, concernente le aggravanti – simile a quella dell'art. 452-*bis* sull'inquinamento ambientale – attribuisce rilevanza penale al pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, ovvero ancora di "un" ecosistema, con l'aggiunta del richiamo alla biodiversità "anche agraria".

13.6 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa

⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170.

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

13.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

13.8 Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - articolo 137, commi 2-3-5-11-13)

La tutela penale si articola su 4 tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti nelle tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e da autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali (amministrative) o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

13.9 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - articolo 256 commi 1-3-5-6)

L'articolo punisce:

- a) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- b) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- c) chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- d) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

13.10 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - articolo 257 commi 1-2)

L'articolo punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Il reato è punito nei casi in cui l'autore non provveda alla bonifica.

13.11 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 art 258 – comma 4 secondo periodo).

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

13.12 Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - articolo 259 comma 1)

L'articolo punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

13.13 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti anche ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies c.p.)

L'articolo punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

13.14 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 260-bis – commi 6-7 secondo e terzo periodo, 8)

L'articolo punisce la falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato e di una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterati.

13.15 Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - articolo 279 comma 5)

L'articolo punisce:

- a) chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;
- b) chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;
- c) chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta;
- d) chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6.

13.16 Reati connessi alla protezione di specie animali e vegetali (legge 7 febbraio 1992, n. 150 art. 1 – commi 1- e art. 2 – commi 1-2 e art.6)

La norma punisce l'importazione/esportazione di animali specie vegetali protette senza certificati o licenza ovvero con certificato o licenza non validi, ovvero detenzione degli stessi a scopo di lucro ovvero vendita degli stessi senza autorizzazione. Detenzione – fuori dai casi previsti dalla legge 157/1992 – di mammiferi e rettili vivi, selvatici o provenienti da riproduzione in cattività, costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

13.17 Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - articolo 8)

L'articolo sanziona gli scarichi in mare dolosi delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 202/2007.

13.18 Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - articolo 9)

L'articolo sanziona gli scarichi in mare colposi delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 202/2007.

13.19 Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 del D.Lgs. 152/2006 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 2.500 euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

14

DELITTI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

14. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente *“norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*.

Il legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies *“Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”*, che testualmente stabilisce: *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”*.

14.1 Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, c.12-bis, d.lgs. 286/1998)

L'art. 22, comma 12-bis, punisce il Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo, ovvero il cui soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o qualora sia stato annullato o revocato. La fattispecie di reato si configura:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, del codice penale.

La sanzione pecuniaria applicata all'ente in relazione alla commissione del suddetto reato è compresa tra le 100 e le 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

14.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di

altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

15

REATI DI ABUSO DI MERCATO

15. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Nell'ambito della legislazione italiana, per quanto riguarda i reati previsti dal T.U.F. e dall'art. 25-sexies del Decreto, così come introdotto dalla Legge 62/05 in materia, possono generalmente riferirsi a tre diversi modelli di comportamento:

- (i) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, effettuati utilizzando informazioni "*price sensitive*" su tali strumenti finanziari che non siano di pubblico dominio ("Informazioni Privilegiate") o la comunicazione illegittima di tali informazioni a terzi;
- (ii) l'alterazione del meccanismo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari attraverso la diffusione di informazioni false o fuorvianti;
- (iii) l'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita che provocano o mirano a provocare:
 - la diffusione di indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari,
 - la determinazione del prezzo di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale, superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'andamento effettivo del mercato.

15.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF- art. 14 MAR)

La condotta criminosa si sostanzia nel:

- vendere, acquistare o compiere qualunque altro tipo di operazione, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (insider trading); e/o
- comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (tipping); e/o
- raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1 (tuyautage).

Possono commettere il reato in oggetto esclusivamente coloro che siano venuti a conoscenza dell'informazione privilegiata in ragione della loro qualifica/rapporto/professione

15.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF - art.15 MAR)

La condotta criminosa descritta può essere idealmente scomposta in tre diverse fattispecie oggettive:

- (i) la diffusione di notizie non veritiere (manipolazione informativa);
- (ii) la realizzazione di operazioni simulate (manipolazione operativa);
- (iii) l'attuazione di altri artifici (manipolazione operativa o mista).

Requisito ulteriore, comune a tutte e tre le fattispecie sopra descritte, è la c.d. “price sensitivity” ovvero la concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario. Ai fini della punibilità, occorre che l'alterazione del prezzo dello strumento finanziario possa definirsi come “sensibile”, ovvero sia “qualitativamente” e “quantitativamente” maggiore delle normali fluttuazioni del mercato secondo un giudizio di prognosi postuma. Affinché si configuri il reato di manipolazione del mercato non occorre pertanto che l'agente ponga in essere comportamenti ulteriori volti a trarre vantaggio dalla manipolazione. Resta inteso che la responsabilità amministrativa dell'ente sussisterà solo laddove il comportamento dell'agente (soggetto apicale o sottoposto) produca vantaggio o interesse per l'ente stesso.

16

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

16. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

L'art 25-bis del Decreto 231/2001 prevede i seguenti reati:

- a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

dei quali di seguito riportiamo una breve descrizione

16.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Le principali condotte criminose punite riguardano:

1. la contraffazione, ossia la creazione di cose simili ad altre, ovverosia, nella fattispecie, di monete che abbiano un'apparenza di genuinità e che siano, perciò, spendibili;
2. l'alterazione, ossia la modifica della sostanza o delle caratteristiche materiali o formali delle monete al fine di creare l'apparenza di un valore superiore (es. la doratura di una moneta d'argento);

3. l'introduzione, ossia fare entrare nel territorio dello Stato monete contraffatte all'estero. Il superamento del confine italiano segna il limite tra la fattispecie consumata e quella tentata;
4. la detenzione, ossia il disporre, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo, di monete alterate o contraffatte;
5. la spendita di monete, ossia l'utilizzo come mezzo di pagamento di monete alterate o contraffatte;
6. la messa in circolazione, ossia fare uscire dalla propria sfera giuridica e di controllo, a qualsiasi titolo, le monete, per immetterle nel flusso finanziario (es. donazione, comodato, abbandono, ecc);
7. l'acquisto o ricezione di monete, ossia una vera e propria compravendita di monete o il semplice rendersi destinatari indipendentemente da una vendita nel secondo caso. È richiesto il fine specifico della messa in circolazione di monete false, in mancanza del quale possono venire in rilievo altri tipi di reato quali la ricettazione e il favoreggiamento reale;
8. la fabbricazione di chi, pur legalmente autorizzato alla produzione, fabbrichi quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni di legge.

16.2 Alterazione di monete (art.454 c.p.)

Per la trattazione si rinvia al commento sub art. 453 c.p., con l'unica precisazione che l'alterazione di cui all'art. 453 c.p. tende a creare l'apparenza di un valore superiore, mentre la condotta di cui all'art. 454 c.p. deve tendere a diminuire in qualsiasi modo il valore della moneta e, pertanto, può riguardare solo monete metalliche composte da sostanze di pregio apprezzabile e si compie attraverso la sottrazione di tale metallo mediante raschiatura, segnatura, trattamento chimico, ecc.

16.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.)

Si tratta di una serie di condotte di ricettazione in senso lato di monete falsificate riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti artt. 453 nn. 3 e 4 e 454 seconda parte, differenziandosi da esse per la previsione del dolo specifico e per l'assenza del previo concerto con il falsificatore o con un intermediario.

La condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione delle monete false a causa di qualunque attività del detentore, mediante la quale esse escono dall'ambito della sua custodia, quindi mediante acquisto, cambio, deposito, comodato, ricezione in pegno, nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi.

La fattispecie, posta a tutela della pubblica fede, integra un reato di pericolo per la cui configurabilità non è necessario che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione, essendo sufficiente la detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

È applicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4 c.p., purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro (ossia per acquisire un vantaggio patrimoniale).

16.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Per la condotta si rinvia alla trattazione relativa all'art. 453 c.p. La semplice detenzione di monete falsificate non integra gli estremi del reato salvo che nel detentore sorga l'intenzione di metterle in circolazione, nel qual caso si ricadrebbe nell'ambito applicativo dell'art. 455 c.p. Infatti, la fattispecie contemplata all'art. 457 c.p. rappresenta l'ipotesi meno grave di falso nummario, perché il soggetto agisce non tanto per procurarsi un vantaggio illecito, quanto piuttosto per evitare un danno patrimoniale (partendo dall'assunto che non si può pretendere che chi ha ricevuto in buona fede denaro falso subisca il danno senza tentare di riversarlo su altri). Inoltre, il reato in esame si distingue da quello di cui all'art. 455 c.p. poiché in quest'ultimo la consapevolezza della falsità delle monete deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione mentre, nel reato di cui all'art. 457 c.p., tale consapevolezza è posteriore al ricevimento delle monete false.

16.5 Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

E' punita l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore, posto che i valori di bollo non sono composti di una sostanza il cui valore possa essere suscettibile di riduzione. L'alterazione non deve consistere nel cancellare o far scomparire il valore di bollo (fattispecie punita dall'art. 466, comma 1 c.p.). Il reato in commento punisce altresì l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, e non anche di quelli alterati.

Con riferimento ai francobolli, a fini penali è necessario si tratti di valori ancora in uso e non già annullati. L'eventuale falsità commessa su francobolli che non siano mai stati in uso, può ravvisare gli estremi della truffa o della frode commerciale ma non del falso in valori bollati.

Sono equiparati ai francobolli emessi dallo Stato i francobolli emessi da enti pubblici o privati sulla base di apposita concessione statale e, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DPR 156/1973, i francobolli postali di Stati esteri. Il medesimo articolo del citato DPR stabilisce inoltre che se i fatti previsti dagli artt. 459, 460 e 461 c.p. si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi dallo Stato italiano o da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.

Tra i valori equiparati ai valori bollati rientrano ad esempio le marche assicurative (art. 110 del r.d. n. 1827/1935), mentre sono escluse le cartoline vaglia, la cui falsificazione è punita come falso documentale.

Qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi, al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a che non ne faccia un uso effettivo.

È applicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4 c.p., purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (profilo soggettivo), sia l'evento dannoso o pericoloso (profilo oggettivo).

16.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

E' punita la contraffazione della carta filigranata (prodotta direttamente dallo Stato o da soggetti autorizzati) e la detenzione della carta contraffatta. Per "fabbricazione" si intende la produzione da parte dell'agente di carte di pubblico credito o di valori bollati, sia che ne conservi la detenzione, sia che li ceda ad altri. Per "acquisto" si intende una vera e propria compravendita di carta contraffatta. La "detenzione" consiste nell'avere a disposizione, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo, la carta contraffatta. Costituisce "alienazione" qualsiasi passaggio di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, di carta contraffatta. Tra tali condotte non può esservi concorso, essendo previste in via alternativa e progressiva una rispetto all'altra. Il delitto ha natura sussidiaria perché applicabile solo se il fatto non costituisce un più grave reato. Infatti se, ad esempio, l'agente, dopo aver contraffatto la carta filigranata, utilizza quest'ultima per fabbricare biglietti di Stato o valori di bollo risponde solo del reato di falsificazione di monete (art. 453 c.p.) quale reato progressivo.

16.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La fattispecie in commento è un reato di pericolo perché punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione. Per "filigrane" si intendono i punzoni, le forme, o le tele che servono per fabbricare carta filigranata e dunque per imprimere sulla carta immagini in trasparenza.

Con "strumenti" si individuano tutti i mezzi meccanici fabbricati e destinati specificatamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata, con esclusione delle materie prime (metallo, carta, etc). Per "programmi" e "dati informatici" si intendono gli strumenti informatici (quali ad esempio i software) destinati ai fini della contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata. L'illegale detenzione configura il reato di contraffazione di carta filigranata di cui all'art. 460 c.p. e non quello meno grave di cui all'articolo in commento, atteso che il legislatore distingue la filigrana che serve per la contraffazione dalla carta filigranata che è il prodotto della contraffazione. Il tentativo è configurabile solo nell'ipotesi di fabbricazione poiché non è possibile tentare di acquistare o detenere, in quanto il delitto si perfeziona con il primo atto di possesso, e neppure è possibile tentare di alienare, perché l'alienazione presupporrebbe la fabbricazione, l'acquisto o la detenzione e quindi il perfezionamento del reato.

Il D.L. 350/2001 (introduzione dell'Euro) ha aggiunto il secondo comma dell'articolo in commento allo scopo di attribuire rilevanza penale a condotte che, pur non essendo di per sé lesive della fede pubblica, sono chiaramente finalizzate a predisporre strumenti idonei alla contraffazione. Per "ologramma" si intende un'immagine ottenuta con una particolare tecnica laser impressa sul supporto cartaceo delle banconote ed in grado di riprodurre una apparenza tridimensionale di un oggetto.

16.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce colui che, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori contraffatti o alterati. La condotta si concretizza nell'uso dei bolli secondo la loro naturale destinazione, distinguendosi così dalla loro messa in circolazione, sanzionata dall'art. 459 c.p., che si realizza con il trasferimento di tali bolli a terzi.

Chiunque acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi, senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione, al fine di utilizzarli per la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso: infatti, mentre il primo comma dell'articolo in commento punisce chi fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, il secondo comma contempla l'ipotesi attenuata di quando tali valori siano stati ricevuti in buona fede; da ciò può evincersi che il presupposto per l'applicazione del primo comma è la ricezione in mala fede dei valori di bollo, che viene sanzionata esclusivamente quando seguita dall'uso degli stessi.

16.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Si tratta di un reato di pericolo, per il perfezionamento del quale è sufficiente il mero pericolo che dall'alterazione o contraffazione possa derivare alla pubblica fede. Essendo la portata della norma espressamente estesa anche alla pubblica fede internazionale, si intendono tutelati anche marchi, segni, brevetti, disegni e modelli esteri.

Per "marchi e segni distintivi" si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale.

Sono tutelati solo i marchi registrati. I contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall'ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/2005 non costituisce reato l'uso del marchio della società capogruppo da parte delle società controllate nonché l'uso da parte del cessionario o sulla base di un contratto di licenza e sempre che non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Non sono tutelati da tale norma i nomi dei prodotti industriali (firme, ditte, insegne, etc) a meno che non siano registrati ed usati come marchi o segni distintivi (ad esempio i nomi di fantasia).

Con il riferimento ai "brevetti" la norma intende tutelare l'invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato.

Per "disegni industriali" si intendono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria; mentre con "modelli industriali" si indicano gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale e comprendono i

modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità. La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l'oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l'illecita riproduzione del modello.

Con riferimento ai marchi, segni distintivi delle opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:

- la "contraffazione" consiste nell'abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull'autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell'impressione d'insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato;
- l'"alterazione" si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- l'uso di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l'uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all'art. 474 c.p. (vedi infra).

Il tentativo si configura solo con riferimento alle condotte di contraffazione e alterazione poiché il primo atto di utilizzo dei contrassegni contraffatti o alterati già integra la fattispecie consumata.

16.9 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ricorre il reato di cui all'art. 474 c.p. quando i prodotti industriali o le opere dell'ingegno detenuti per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Non rientrano nell'ambito applicativo della norma i brevetti, i disegni o i modelli industriali contraffatti o alterati; né i beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o segno distintivo della merce abusivamente riprodotto o falsificato.

L'articolo in esame tutela non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella genuinità dei marchi o dei segni distintivi che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Parte della giurisprudenza ha affermato che l'eventuale grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non determina l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 474 poiché il reato tutela l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre

che delle imprese titolari dei marchi e segni contraffatti a mantenere la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio . Tuttavia, altra parte della giurisprudenza ritiene che nel reato di cui all'art. 474, ricorra la causa di non punibilità di cui all'art. 49 c.p. in caso di grossolanità riconoscibile *ictu oculi* ossia quando il bene, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non solo dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona fornita di comune discernimento e avvedutezza .

Si ha contraffazione in caso di riproduzione integrale di un marchio, mentre si realizza alterazione quando v'è imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, ma tale da creare confusione con il segno distintivo originario. Per individuare tali situazioni occorre un raffronto tra i segni in sé considerati, poiché ciò che incide nell'ambito del reato in esame è la possibilità di confusione tra marchi e non tra prodotti.

Per "introduzione nel territorio dello Stato" è sufficiente il passaggio di frontiera ma è necessario provare lo scopo del commercio.

Perché ci sia "detenzione per la vendita" non è necessaria la presenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente che, dalle circostanze di fatto, si possa desumere che gli oggetti erano posseduti per la vendita. Ai sensi dell'art. 6 c.p. ("Reati commessi nel territorio dello Stato") è punibile anche la detenzione in Italia di merci destinate alla vendita nei mercati esteri.

Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo ad esempio sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.

La "messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi" consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall'offerta in vendita.

Il tentativo è configurabile limitatamente alla condotta di importazione, perché negli altri casi la mera detenzione consuma il reato.

17

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

17. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

L'art. 25-*terdecies* del Decreto prevede il reato di propaganda e di istigazione alla commissione di delitti di discriminazione razziale, etnica e religiosa disciplinato dall'art. 604-*bis* c.p.

17.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

La norma punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Coloro che partecipano a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta loro assistenza nello svolgimento delle suddette attività nonché coloro che promuovono o dirigono tali forme associative sono, per ciò solo, soggetti alle sanzioni di cui all'art. 604 bis.

18

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

18. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

19

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

19. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

L'art. 25-*quaterdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge 3 maggio 2009, n. 39, richiama i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto.

19.1 Frode in competizioni sportive (Art. 1, L. 13 dicembre 1989, n.401)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. È, inoltre, punito il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

È prevista una circostanza aggravante laddove il risultato della competizione sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

19.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L.13 dicembre 1989, n. 401)

La norma punisce, al comma 1:

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;

- chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito, inoltre, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio nonché chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Sono, altresì, punite le condotte di chiunque:

- partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;
- chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

20

REATI TRIBUTARI

20. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quiquiesdecies* (“Reati tributari”), successivamente modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

Vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quiquiesdecies*.

20.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

20.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

20.3 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

20.4 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

20.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

20.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

20.7 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

20.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF"). In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüiesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, laddove siano commesse *"al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito*

di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

- *"commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".*

21

REATI DI CONTRABBANDO

21. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-*sexiesdecies*, ai sensi del quale la responsabilità amministrativa degli enti può insorgere anche con riferimento ai reati di contrabbando previsti dagli artt. 282-295 del D.P.R. 43/1973 (cosiddetto “**T.U. Doganale**”).

Il *corpus* normativo del T.U. Doganale è stato soggetto – negli ultimi anni – a vari interventi normativi del Legislatore:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che all'articolo 25, prevedeva la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati previsti dal T.U. Doganale laddove i diritti dovuti non superassero l'ammontare di Lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (ora euro 4.000,00) e non ricorressero le circostanze aggravanti previste dal comma 2 dell'art. 295 T.U. Doganale;
- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, con cui il Legislatore ha disposto la depenalizzazione di tutte le condotte punite con la sola multa o ammenda, così facendo venire meno la rilevanza penale delle fattispecie previste dagli articoli 282-294 del T.U. Doganale, con eccezione degli articoli 291-*bis* e 291-*quater* (relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e ferma restando la rilevanza delle circostanze aggravanti ex art. 295.

Da ultimo, al fine di attuare la cosiddetta “Direttiva PIF”, l'art. 4 del D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, per talune violazioni doganali, una deroga all'operatività del D.Lgs. n. 8/2016: è, infatti, nuovamente prevista la rilevanza penale di talune fattispecie di illecito in ambito doganale, qualora i diritti di confine dovuti superino euro 10.000.

In seguito a tale ultima modifica, si delinea, pertanto, un sistema tricefalo per gli illeciti doganali (ad eccezione degli articoli 291-*bis* e 291-*quater*, mai depenalizzati e, pertanto, sempre rimasti rilevanti ai fini della disciplina di cui al Decreto 231) così delineato:

- in caso di diritti di confine dovuti inferiori a euro 10.000 e in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 295 T.U. Doganale, si sarà in presenza di un mero illecito amministrativo (inidoneo a determinare la responsabilità della persona giuridica);
- in caso di diritti di confine dovuti inferiori a euro 10.000 e in presenza degli elementi previsti dall'articolo 295 T.U. Doganale sussisterà un delitto, con conseguente eventuale responsabilità della persona giuridica;
- in caso di diritti di confine dovuti superiori ad euro 10.000, anche in assenza degli elementi previsti dall'art. 295 T.U. Doganale, sussisterà sempre un delitto, con conseguente eventuale responsabilità della persona giuridica.

Vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D.P.R. 43/1973 espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-sexiesdecies.

21.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

21.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È, altresì, punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

21.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

È, altresì, punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

21.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

È, altresì, punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

21.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

21.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

21.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

21.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

21.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

21.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

21.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

21.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)

La norma prevede che se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

21.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

La norma prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

2.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

2.15 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

La norma prevede che per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

22

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

22. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies.1, dedicato ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Tale previsione richiama le seguenti fattispecie:

- il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui all'art. 493-ter c.p.);
- il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui all'art. 493-quater c.p.);
- il delitto di frode informatica (di cui all'art. 640-ter c.p.), *"nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale.

La definizione di "strumento di pagamento diversi dai contanti" viene fornita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184: *"un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*.

Vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-octies.1.

22.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

L'art. 493-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

22.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 493-*quater* c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

22.3 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-*octies*.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-*ter* c.p. (*"se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema"*).

23

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E CONTRO I BENI CULTURALI/PAESAGGISTICI

23. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società

In data 22 marzo 2022, è stata pubblicata in G.U. la Legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il Legislatore, mediante tale provvedimento, ha inteso provvedere alla riforma dei reati contro il patrimonio culturale, rivedendo il sistema sanzionatorio in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Più precisamente, la Legge inserisce all’interno del Codice Penale il Titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, nel quale, oltre a fattispecie di reato introdotte *ex novo*, confluiscono anche reati contro il patrimonio già previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”).

Inoltre, la Legge ha introdotto nel Decreto i seguenti articoli:

- art. 25-septiesdecies (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”), ove sono richiamate le seguenti fattispecie di reato:
 - art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali;
 - art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali;
 - art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali;
 - art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
 - art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
 - art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali;
 - art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
 - art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
 - art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d’arte;
- art. 25-duodevicies (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”), ove sono richiamate le seguenti fattispecie di reato:
 - art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali;
 - art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all’interno degli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

23.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

23.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La presente fattispecie punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

23.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La norma punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

23.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

È punito, inoltre, chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

23.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Il reato punisce:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

23.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

23.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La norma punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È, altresì, punito chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

23.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

È punito, altresì, chiunque, fuori dei casi di cui sopra, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

23.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Il reato in oggetto punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

23.10 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La norma punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

23.11 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Allegato 2

PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

INDICE

PREMESSA: PRINCIPI COMUNI AI PROTOCOLLI SPECIFICI	5
Il sistema organizzativo generale della Società e Principi generali di comportamento comuni alle Protocolli Specifici.....	5
1 PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
1.1 Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili	6
1.1.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi.....	8
1.1.2 Gestione dei rapporti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici	8
1.1.3 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, ivi inclusi quelli nell'ambito dei processi doganali	8
1.1.4 Gestione dei trattamenti previdenziali / assicurativi del personale della Società, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni	9
1.1.5 Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	9
1.1.6 Gestione contenziosi giudiziali / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)	10
1.1.7 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata	10
1.2 Protocolli specifici relativi alle attività strumentali	10
1.2.1 Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante.....	10
1.2.2 Gestione dei flussi finanziari.....	11
1.2.3 Gestione degli omaggi.....	12
1.2.3 Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà	13
1.2.4 Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi e gestione delle consulenze e prestazioni professionali	13
1.2.5 Gestione dei rimborsi spese	14
2 PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI SOCIETARI	15
2.1 Principi generali di comportamento.....	15
2.2 Protocolli di controllo specifici	15
2.2.1 Redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge.	16
2.2.2 Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci	17
2.2.3 Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote.....	17
2.2.4 Gestione delle attività assembleari.	17

3	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	18
3	Protocolli di controllo specifici	18
4	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
4.1.	Protocolli di controllo specifici	20
4.1.1	Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.....	20
4.1.2	Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze	21
4.1.3	Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici	24
4.1.4	Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda	25
4.2	Il Ruolo della certificazione OHSAS 18001	25
5	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	26
5.1	Protocolli di controllo specifici	26
6	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI TRASNAZIONALI.....	28
6.1	Protocolli di controllo specifici	28
7	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.	29
7.1	Protocolli di controllo specifici	29
8	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI INFORMATICI.....	31
8.1	Protocolli di controllo specifici	31
9	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	37
9.1	Protocolli di controllo specifici	37
10	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dell' INDUZIONE a NON RENDERE DICHIARAZIONI o a RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	38
10.1	Protocolli di controllo specifici	38
11	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	39
11.1	Protocolli di controllo specifici	39
	Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di attività sensibili connesse ai Reati contro l'Industria ed il Commercio oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Premessa al presente Allegato dovranno essere osservati.....	39
11.1.1	Gestione delle vendite di beni mobili.....	39
11.1.2	Gestione dell'Approvvigionamento di beni destinati al commercio	40

12	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	41
12.1	Protocolli di controllo specifici	41
13	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI IN MATERIA AMBIENTALE	43
13.1	Protocolli di controllo specifici	43
13.2	Il Ruolo della certificazione ISO 14001.....	43
14	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI CONTRO L' IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	45
14.1	Protocolli specifici.....	45
15	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	46
15.1	Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili	47
15.2	Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi	47
15.3	Gestione dei rapporti con i clienti	48
15.4	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (comprese eventuali transazioni).....	48
15.5	Rapporti con società di certificazione	49
15.6	Protocolli specifici relativi alle Attività Strumentali	49
15.6.1	<i>Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante</i>	49
1.2.2	<i>Gestione dei flussi finanziari</i>	50
1.2.3	<i>Gestione degli omaggi.....</i>	51
1.2.3	<i>Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà.....</i>	51
1.2.4	<i>Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi e gestione delle consulenze e prestazioni professionali</i>	51
1.2.5	<i>Gestione dei rimborsi spese.....</i>	52
16	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI TRIBUTARI.....	53
16.1	Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili	54
16.2	Gestione della fatturazione attiva e passiva	54
16.3	Gestione e tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge.....	55
16.4	Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.....	56
16.5	Gestione dei rapporti infragruppo	57
16.6	Selezione dei consulenti in materia fiscale	57
16.7	Cessione di asset e operazioni straordinarie.....	58
17	PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI DI CONTRABBANDO	59
17.1	Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili	60
17.2	Gestione degli adempimenti doganali per le attività di import/export.....	60
17.3	Selezione dei trasportatori e degli spedizionieri e gestione dei relativi rapporti	61

PREMESSA: PRINCIPI COMUNI AI PROTOCOLLI SPECIFICI

Il sistema organizzativo generale della Società e Principi generali di comportamento comuni alle Protocolli Specifici

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico di SKW, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel Modello. Il Management della Società nonché i lavoratori dipendenti e, gli esterni che intratterranno rapporti di affari con SKW sono tenuti ad osservare le policy e gli standard del Codice Etico.

In secondo luogo, il sistema di organizzazione della Società è strutturato in modo di rispettare i seguenti principi operativi:

- a) segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
- b) chiara descrizione delle linee di riporto di ciascuna posizione, tramite l'Organigramma della Società;
- c) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (*cfr. procure della società che pongano in evidenza le responsabilità e le limitazioni delle posizioni aziendali a contatto con l'esterno*);
- d) linee guida scritte per le procedure descritte in questo Modello (cosiddetta "tracciabilità").

1

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 *Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili*

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di Attività Sensibili connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione, dovranno essere osservati i protocolli di controllo di seguito indicati.

Le deleghe e le procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "**delega**" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai soggetti che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di **deleghe**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite esclusivamente per il compimento di specifiche attività a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;
- b) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono inoltre accompagnate da apposita disposizione interna che fissa, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato tale potere di rappresentanza.

L'OdV ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate. Nel contempo, all'esito delle verifiche, l'OdV può raccomandare le eventuali modifiche o integrazioni allorquando il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Ulteriori protocolli comuni

Protocolli *comuni* per la gestione di tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- I contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici devono rigorosamente svolgersi secondo modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché la *tracciabilità* delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività in oggetto; per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà:
 - elargire somme di denaro o altra utilità o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei reati di corruzione previsti dal d.lgs. 231/2001;
 - esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
 - utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati.
- Deve essere predisposto da chiunque ha gestito l'Attività Sensibile un rendiconto destinato al superiore gerarchico, che lo metterà a disposizione all'Organismo di Vigilanza e/o in relazione alla sua rilevanza al Consiglio di Amministrazione.

- Nei rapporti con fornitori di beni e servizi (ivi inclusi i consulenti) e con chiunque intrattenga relazioni di affari con SKW devono essere incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole nelle quali controparte affermi di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali ivi previsti e di impegnarsi al rispetto di quest'ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.
- Sono definite metodologie di archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta; in particolare ciascun ufficio provvederà all'archiviazione del materiale generatosi a seguito dell'ispezione e/o verifica secondo la rispettiva responsabilità funzionale.

In aggiunta a tali protocolli comuni sono definiti protocolli per ciascuna delle singole *Attività Sensibili* e pertanto:

1.1.1 *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi*

- Le richieste di autorizzazioni, licenze e permessi, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere sono formalizzati in forma scritta, adeguatamente autorizzati da parte della Società ed *archiviati presso la Funzione Competente* (R&D Engineering, Safety & Environment, HR, Finance & Administration), responsabile di garantirne la tracciabilità e come regolamentato dalle altre procedure interne in essere presso la Società (ISO 9001 e ISO 14001).

1.1.2 *Gestione dei rapporti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici*

- Le richieste di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere sono formalizzati in forma scritta, adeguatamente autorizzati da parte della Società ed *archiviati presso la Funzione Competente* (R&D Engineering, Safety & Environment, HR, Finance & Administration), responsabile di garantirne la tracciabilità e come regolamentato dalle altre procedure interne in essere presso la Società (ISO 9001 e ISO 14001).
- Sono effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici in relazione agli obiettivi dichiarati nella documentazione di richiesta.
- Deve essere presentato un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute dagli enti pubblici.

1.1.3 *Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, ivi inclusi quelli nell'ambito dei processi doganali*

- Agli incontri rilevanti con i rappresentanti dell'Ente preposto alla verifica o ispezione devono presenziare almeno due rappresentanti della Società, anche in coerenza delle funzioni, ruoli e compiti previsti da organigrammi e mansionari e i medesimi devono redigere un verbale interno dell'ispezione.

- Nei contratti con i fornitori che si occupano dell'import/export e della gestione degli adempimenti doganali per conto della Società devono essere incluse specifiche dichiarazioni dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali ivi previsti e di impegnarsi al rispetto di quest'ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.
- Devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza verbali con indicazione di qualsiasi criticità riscontrata durante la gestione delle ispezioni effettuate da funzionari pubblici.

1.1.4 Gestione dei trattamenti previdenziali / assicurativi del personale della Società, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni

- Al fine di garantire la pronta *reperibilità dei documenti* in caso di richiesta per tale particolare tipo di relazione con la gli Enti di riferimento *l'archiviazione* è a carico della Funzione Risorse Umane per quanto attiene la determinazione dell'obbligazioni societarie verso la P.A. mentre per quanto riguarda le conseguenti liquidazioni l'archiviazione è a cura della Funzione Amministrativa.
- Devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza verbali con indicazione di qualsiasi criticità riscontrata durante la gestione delle ispezioni effettuate dai funzionari pubblici.

1.1.5 Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere

- Il processo di predisposizione delle dichiarazioni e/o liquidazioni deve essere svolto secondo modalità finalizzate ad assicurare la veridicità, la correttezza e la trasparenza dei dati, dichiarazioni, informazioni e chiarimenti forniti nell'ambito dell'attività sensibile all'Amministrazione Finanziaria.
- In particolare, la Società, a presidio della presente Attività Sensibile, garantisce:
 - l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
 - il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili delle seguenti attività: (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
 - la tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati;
 - il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
 - la tracciabilità delle comunicazioni con i consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale.
- Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
 - vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;

- venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime cose come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- Al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta per tale particolare tipo di relazione con la Amministrazione Finanziaria *l'archiviazione è a carico della Funzione Amministrativa.*

1.1.6 Gestione contenziosi giudiziali / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)

- I professionisti legali esterni devono essere selezionati tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita *check list* (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di beauty contest, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali ricevute.
- Il potere di conferire deleghe a rappresentare la Società in giudizio è rilasciato in conformità ai poteri definiti per questa fattispecie dal Consiglio di Amministrazione.
- L'incarico a professionisti esterni deve essere conferito per iscritto.
- I contratti con i professionisti esterni devono contenere clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti dallo stesso; e (ii) si impegna al rispetto di questi ultimi nel compimento delle attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.
- Devono essere inviate specifiche relazioni periodiche al Consiglio d'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza inerenti allo stato della causa e delle controversie, alle possibilità e condizioni di accordi stragiudiziali o giudiziali.

1.1.7 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- E' prevista la stretta osservanza dei principi generali di cui al paragrafo 1.1

1.2 Protocolli specifici relativi alle attività strumentali

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli individuati per i processi di supporto, alla gestione delle attività sensibili nei rapporti con la P.A. ovvero le i protocolli per le cosiddette "attività strumentali".

1.2.1 Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante

- Le attività inerenti alla selezione e l'assunzione del personale devono essere condotte con l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, sia condotto in maniera trasparente e documentabile e sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

- Nel corso dell'*iter* di selezione devono essere accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, formalizzati tramite scheda informativa compilata dal candidato e archiviata presso la Funzione Risorse Umane.
- Deve essere verificata l'assenza di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di selezione del personale e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi del candidato anche nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in tema di assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- I dipendenti vengono assunti esclusivamente tramite l'utilizzo dei "*template*" dei contratti di assunzione della Società i quali sono periodicamente aggiornati e rivisti con il supporto di legali.
- Ciascun nuovo assunto nella Società riceve una copia delle procedure chiave, dei "Principi del Modello 231" e del Codice Etico della Società, firmando un'apposita dichiarazione di presa in consegna.
- Deve essere sottoscritta una dichiarazione di accettazione ed impegno al rispetto dei principi previsti nel presente Modello 231 da parte dei neoassunti.
- E' vietato assumere candidati senza un appropriato controllo dell'onorabilità e affidabilità dei medesimi, anche attraverso apposite indagini *ex ante* compiute nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- Deve essere assicurato che le politiche di valutazione, sviluppo e retribuzione siano strettamente improntate a criteri di merito e di competenza attraverso l'applicazione di criteri non discriminatori, e sia garantita la piena corrispondenza tra i percorsi di carriera effettuati ed i risultati raggiunti; in tal senso la Società provvede in primo luogo alla rigorosa applicazione di un Contratto Integrativo Interno concordato con le Rappresentanze Sindacali, che garantisce l'accesso ad un sistema premiante basato su obiettivi a tutte le categorie di dipendenti. In aggiunta a ciò la Società dispone di un sistema di definizione degli obiettivi aziendali ed individuali, che prevede per le categorie coinvolte, secondo le politiche di Gruppo, una periodica valutazione dei risultati sia in corso d'anno che a fine esercizio.
- L'applicazione del sistema premiante è escluso laddove risulti che il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati sia stato determinato, o comunque agevolato, dall'inosservanza delle norme contenute nel presente Modello o nel Codice Etico.

1.2.2 Gestione dei flussi finanziari

- Il processo di gestione dei pagamenti è strutturato con l'obiettivo di assicurare che tutte le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate e documentate, effettuate secondo le specifiche responsabilità ed i controlli previsti dai sistemi di delega interni, e che tutte le autorizzazioni al pagamento siano debitamente formalizzate.
- Sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; il documento di Delega alla Spesa è archiviato presso l'ufficio Amministrazione e Finanza.

- Le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa, sono documentate e conseguentemente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- L'utilizzo del contante, è rigorosamente limitato alle operazioni di piccola cassa per contingenti ed urgenti esigenze operative ed è espressamente vietato, insieme ad altri strumenti finanziari al portatore per qualsiasi altra operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità.
- E' vietato l'utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- E' vietato effettuare/ricevere pagamenti su conti correnti cifrati.
- E' vietato utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali).
- Possono essere disposti/accettati solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica.
- Possono essere utilizzati esclusivamente operatori finanziari abilitati per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie.
- E' verificata la legittimità e la corrispondenza rispetto all'ordine delle fatture passive su base manuale / automatica, a cura del Responsabile competente per la fornitura, su base preliminare rispetto al pagamento.
- E' vietato disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette "Grey List" a meno che non si tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione.
- E' vietato disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>).
- E' responsabilità della Funzione Amministrazione e Finanza curare l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle operazioni di incasso e pagamento.

1.2.3 Gestione degli omaggi

- L'effettuazione di omaggi deve avvenire sempre nel rispetto dei limiti e delle soglie di rilevanza previste dal Codice Etico. E' in ogni caso vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri o a loro familiari, che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio di questi o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- E' sempre vietata l'effettuazione di elargizioni in denaro.
- La Società garantisce la rendicontazione degli omaggi effettuati.
- La Società garantisce la predisposizione di un registro centralizzato degli omaggi effettuati al fine di: (i) poter assicurare la tracciabilità dei suddetti omaggi e (ii) garantire che nei confronti di uno stesso soggetto

non possano essere effettuate più elargizioni ravvicinate nel tempo, eludendo di fatto il rispetto della soglia di rilevanza stabilita dalla Società.

1.2.3 Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà

- La Società garantisce:
 - la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione e l'assenza di conflitto di interesse con la Società;
 - la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della donazione;
 - una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

1.2.4 Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi e gestione delle consulenze e prestazioni professionali

La Società garantisce:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di fornitori di beni e servizi e dei consulenti dei necessari requisiti di onorabilità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non aver procedimenti penali a carico);
- il divieto di intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle *Liste di riferimento* nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>);
- il divieto di corrispondere compensi a fornitori di beni e servizi o consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- che la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei consulenti avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita *check list* (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun fornitore di beni e servizi e consulente;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti siano definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti contengano clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti nello stesso; e (ii) si impegni al rispetto di questi ultimi nel compimento dell'attività a favore della

Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.

1.2.5 Gestione dei rimborsi spese

La Società garantisce:

- il rispetto del divieto di effettuare spese di rappresentanza ingiustificate da parte di tutti i dipendenti ed esponenti aziendali;
- la registrazione, attraverso un sistema informativo di tutte le note spese di lavoro e l'effettuazione di controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;
- la previsione di specifici limiti e controlli al rimborso di spese anticipate da dipendenti ed esponenti aziendali nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

2

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI SOCIETARI

2.1 Principi generali di comportamento

Il presente capitolo prevede anzitutto l'individuazione di alcuni principi generali propedeutici ai protocolli specifici, l'obbligo a carico del Management della Società, dei dipendenti e dei consulenti di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti, le policy e gli standard del Codice Etico e, pertanto, di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla *formazione del bilancio* e delle *altre comunicazioni sociali*, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In particolare è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o omettere dati e informazioni relative a questa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a *tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale*, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare è fatto divieto di:
a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; c) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale; d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- Assicurare il *regolare funzionamento della società e degli organi sociali*, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, ponendo in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio o della società di revisione;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le *comunicazioni previste dalla legge* e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.2 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati Societari, dovranno essere osservati i protocolli di controllo di seguito indicati.

2.2.1 Redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge.

- È richiesta l'individuazione *dei criteri e i principi contabili* per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione ai fini della redazione del bilancio;
- Le procedure di redazione prevedono che qualora siano formulate *ingiustificate richieste di variazione dei criteri* di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne è a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- Sono descritte specifiche norme comportamentali e procedure da applicarsi da parte dei *dipendenti coinvolti nella attività di formazione/redazione del bilancio* di esercizio (es: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni);
- È obbligatorio il *rispetto delle procedure* che descrivono in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all'Amministrazione;
- Esiste specifica definizione del sistema di poteri interni che assegni *ruoli e responsabilità* ai soggetti coinvolti nel processo in oggetto;
- È garantito il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano);
- È garantita la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, assicurando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione od occultamento, nonché l'individuazione formale dei soggetti deputati alla conservazione di tali scritture e documenti;
- Con specifico riferimento alla contabilità relativa al personale dipendente, la Società garantisce:
 - la predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
 - la verifica periodica dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel software utilizzato dalla Società;
 - l'autorizzazione al pagamento degli stipendi nel rispetto delle deleghe per la movimentazione dei conti bancari;
 - l'adozione di un processo di gestione e autorizzazione delle presenze/assenze del personale dipendente;
 - la verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero delle buste paghe elaborate;

- la verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione dei pagamenti degli stipendi;
- la verifica della corretta contabilizzazione delle voci relative al personale.
- Devono essere predisposte apposite forme di *rendiconto periodico* sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli dirette all'Organismo di Vigilanza.

2.2.2 Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci

- E' obbligatoria la *massima collaborazione* e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione;
- E' identificato un soggetto responsabile di gestire le *relazioni con il collegio sindacale e con la società di revisione*; tale soggetto e' individuato nel Direttore Finanza e Amministrazione o in caso di necessità di supplenza nel responsabile della Contabilità Generale.
- Deve essere garantita la *tracciabilità* di fonti, informazioni, rilievi, comunicazioni, valutazioni, trasmissioni di dati nei rapporti con collegio sindacale e società di revisione.

2.2.3 Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote

Tutte le operazioni sul capitale sociale di SKW devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle procedure aziendali.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative di SKW (ad es. stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovranno essere previsti la segregazione, la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte. Tali protocolli sono garantiti a cura della Direzione Finanza e Amministrazione.

2.2.4 Gestione delle attività assembleari.

I protocolli specifici prevedono che:

- Deve essere mantenuta *segregazione di ruoli* e responsabilità dei soggetti che partecipano alle attività assembleari;
- Deve essere mantenuta e garantita la *tracciabilità* delle attività svolte;
- E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a *influenzare la volontà* dei componenti dell'Assemblea dei Soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

3

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

3 Protocolli di controllo specifici

Al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il cd. "rischio controparte" ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale ("Liste di Riferimento"). Le Liste di Riferimento utilizzate devono essere predisposte da ente od organismo riconosciuto a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata. Le Liste di Riferimento utilizzate sono quelle predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di qualsiasi tipo possano essere utilizzate per commettere atti terroristici. Tali Liste: (a) sono contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Unione Europea, e (b) sono disponibili da una specifica sezione del sito Banca d'Italia ¹.

Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a enti e associazioni. Sono inoltre previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra europei ritenuti personalmente responsabili di atti anti-democratici. La formulazione di tale protocollo specifico è stata declinata nella Parte "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e nella Parte "Delitti contro l'Industria e il Commercio".

I protocolli specifici di tali Parti infatti prevedono che:

- è vietato erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni fiancheggiatrici di ideologie terroristiche e/o in favore di organizzazioni terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- è vietato erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni operanti in Paesi notoriamente fiancheggiatori di associazioni e/o organizzazioni e/o ideologie terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- è vietato mettere a disposizione fondi o risorse economiche, anche indirettamente, tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come

¹ <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

traffico di armi, stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche.

4

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dei REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1. *Protocolli di controllo specifici*

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai reati in materia di Salute e Sicurezza, dovranno essere osservati i protocolli di controllo di seguito indicati.

4.1.1 *Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse*

I protocolli specifici prevedono che:

- Esiste un documento formalizzato di Politica che definisca gli *indirizzi e gli obiettivi generali* in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale; questo documento deve essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili; sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate; sia periodicamente riesaminato ed aggiornato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi;

(Riferimento al Manuale: "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" – documento aggiornato al 19/11/2015)

- Esiste di un *Piano di Miglioramento e/o di un Piano Investimenti*, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati che contiene una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); che sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale della Società ne abbia una sufficiente comprensione;

(Rif Manuale al Manuale: 1.Piano di Miglioramento in DVR – oD.Lgs. 81/08 - che contiene proposte di miglioramento emerse da audit dei comitati di sicurezza, segnalazioni a seguito di near miss o eventuali infortuni. 2 Programma di sicurezza annuale volto al miglioramento continuo, come da OHSAS 18001 Mod. 014 S - 2)

- Esiste di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per: *l'aggiornamento riguardo la legislazione* rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza.

(Riferimento al Manuale: Procedura PRAS 01 - approvvigionamento legislativo; Mod. 002S – registro legislativo di sicurezza)

4.1.2 Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze

- Esistono normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella *gestione della documentazione* relativa alla salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. Il particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollo a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità);

(Riferimento al Manuale: PR01 e PR02 riguardante ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione in generale – PRAS 05 Controllo operativo relativo ad Ambiente e Sicurezza)

- Esistono disposizioni organizzative relative alla *designazione* del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), degli Incaricati delle Emergenze (primo soccorso ed antincendio) e dei Preposti che i) definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; ii) prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; iii) prevedono lo svolgimento di una valutazione sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità al fine di ricoprire tali specifici ruoli; iv) prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;

(Riferimento al Manuale: PRS 09 per designazione RSPP, RLS e addetti alle emergenze)

- Ove previsto dalla normativa vigente (ad esempio, in caso di cantieri temporanei o mobili e ricorrendo le condizioni previste del Titolo IV e seguenti del decreto legislativo 81/2008 come emendato dal decreto legislativo n. 106/2009), esistono norme aziendali che disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di *Coordinatore in materia di salute e sicurezza* per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge e che prevedono la tracciabilità della valutazione dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;

(Riferimento al Manuale: PRS 06 - qualifica e gestione appaltatori con specifico riferimento ai Cantieri Temporanei e Mobili e rimando alle norme vigenti)

- Esiste un *sistema di deleghe* predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale i) autonomia decisionale e finanziaria del delegato; ii) idoneità tecnico professionale del delegato; iii) vigilanza sull'attività del delegato; iv) certezza, specificità e consapevolezza;

(Procure Notarili del Datore di Lavoro)

- Esiste una normativa aziendale che identifica ruoli responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della *Valutazione dei Rischi aziendali*. In particolare tale norma: i) identifica i ruoli dei soggetti preposti all'identificazione ed alla valutazione dei rischi, essendo tali ruoli attribuito ad appositi enti certificati; ii) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); iii) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e

valutazione del rischio; iv) prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree di pericolo all'interno della Società; v) prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; vi) prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; vii) prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;

(Riferimento al Manuale: PRS 01)

- Esiste il documento di relazione sulla *Valutazione dei Rischi* redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; ii) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in conformità alla valutazione; iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

(DVR predisposto e costantemente aggiornato)

- Esiste una norma aziendale che individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle *mansioni ai lavoratori* da parte DDL. In particolare tale norma: definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;

(Riferimento al Manuale: PRS 03 – Gestione medico Competente ed Azienda; PR 06 – Addestramento del personale; PRS 11 Gestione formazione ed addestramento per i macchinari)

- Esiste una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei *Dispositivi di Protezione Individuali*. In particolare tale norma: i) definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti Dispositivi Individuali di Sicurezza; ii) prevede la tracciabilità delle attività di consegna dei DPI, con specifica previsione per il lavoratore di segnalare tempestivamente ogni eventuale carenza o malfunzionamento dei DPI datigli in consegna.

(Riferimento al Manuale: IOS 05 – Gestione DPI)

- Esiste una norma aziendale per la *gestione delle emergenze*. In particolare tale norma prevede: i) l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; ii) indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; iii) le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; iv) indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;

(Riferimento al Manuale PRAS 03 – Preparazione alle emergenze e risposta)

- Esiste una di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la *prevenzione incendi*. In particolare tale norma contiene: i) ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI; ii) indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio; iii) indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio;

(Riferimento al Manuale: PEI – Piano Emergenza Interno aggiornato al 02/05/2013 integrato con il Piano Emergenza Rischio Sismico aggiornato in data 24/02/2015)

- Esiste un calendario che prevede *riunioni periodiche* di tutti gli individui competenti per la verifica delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;

(Riferimento al Manuale: Scadenziario Generale)

- Esiste una norma aziendale che disciplina la *diffusione delle informazioni* relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;

(Utilizzo del Sito Intranet per visualizzazione procedure, in aggiunta alla formazione periodica)

- Esiste una norma aziendale che regola il *processo di formazione*. In particolare tale norma: i) definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi della Società, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; ii) definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose); iii) con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione degli ambiti, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo all'interno della struttura organizzativa (Datore di Lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso, Preposti); iv) definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale);

(Riferimento al Manuale: PR 06 – PRS 11)

- Esiste una norma aziendale che definisce modalità e informazione che deve essere fornita alle *imprese esterne* che effettuano lavori presso i locali della Società riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti (tra cui, ad esempio, l'obbligo di comunicare al committente il nominativo del personale con la funzione di preposto);

(Riferimento al Manuale: PRS 06)

- Esiste una norma aziendale che definisce modalità di *qualifica dei fornitori*. In particolare tale norma tiene conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, nonché della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza;

(Riferimento al Manuale: PR 13 – Qualifica Fornitori; PRS 06 – Qualifica e Gestione Appaltatori; PRS 05 – Acquisto Macchine e Impianti)

- Esistano norme aziendali che disciplinino le attività di manutenzione/ispezione dei cespiti aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono: periodiche verifiche di adeguatezza e integrità dei cespiti e di conformità ai requisiti normativi applicabili nonché la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Riferimento al Manuale: (Riferimento al Manuale: PR 10 – Manutenzione)

4.1.3 Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici

- Esiste una norma aziendale che indica: i) ruoli, responsabilità e modalità di *rilevazione, registrazione, investigazione degli infortuni*; ii) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”; iii) modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

(Riferimento al Manuale: PRS 08 – Gestione e Analisi Infortuni e Incidenti)

Esistono norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i) i dati riguardanti la *sorveglianza sanitaria*; ii) i dati riguardanti la *sicurezza degli impianti* (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati); iii) i dati riguardanti le *sostanze ed i preparati pericolosi* utilizzati nella Società.

(Riferimento al Manuale: PRS 03 – Gestione Rapporti medico Competente e Azienda; PRS 10 – Gestione dei Luoghi di lavoro, Impianti e Attrezzature; IOAS 01 – Gestione Sostanze Pericolose)

- Esistono norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle *controversie/contenzioso* pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro coerenti con le responsabilità funzionali, relativi mansionari, nonché con le deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- Esiste una norma aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le *attività di audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce: i) la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); ii) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata; iii) le modalità di registrazione degli audit; iv) le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; v) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive; vi) le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al Management della Società;

(Riferimento al Manuale: PR03 – Verifiche Ispettive Interne)

- Esiste una norma aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative delle *attività di reporting* verso l'Organismo di Vigilanza e il Management.

4.1.4 Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda

- Esiste una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del *processo di riesame* effettuato dal Management della Società in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: i) l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; ii) l'analisi dei risultati degli Audit; iii) l'analisi dei risultati del monitoraggio del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati); iv) lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame; v) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche da introdurre al sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

(Riferimento al Manuale: Riesame della Direzione ex capitolo 5.6 del Manuale)

4.2 Il Ruolo della certificazione OHSAS 18001

I protocolli specifici volti alla corretta gestione delle attività sensibili di cui al punto precedente trovano completa attuazione nelle procedure costruite ed implementate da SKW al fine dell'ottenimento della certificazione OHSAS 18001.

Le procedure che attualmente sostengono l'aggiornamento ed mantenimento della certificazione OHSAS 18001 coprono le diverse aree coerenti con le aree sensibili individuate ex Decreto 231/2001 per le fattispecie di reati in materia di Salute e Sicurezza.

Il dettaglio di tali procedure e' quindi *codificato e reso fruibile* al personale di riferimento sul sito *Intranet* della società che espone in forma organizzata tutti i protocolli da rispettarsi al fine del mantenimento della certificazione. Allo stesso modo i programmi di formazione sulla sicurezza sono mantenuti al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti gli operatori nella applicazione delle procedure di sicurezza per tutte le parti di competenza.

5

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

5.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al del presente Allegato dovranno essere osservati i protocolli specifici applicabili alla fattispecie di attività sensibile "**Gestione dei flussi finanziari**" contenuti nella Parte "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Con specifico riferimento ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono definiti i seguenti protocolli per l'attività sensibile di "**Gestione di strumenti di pagamento diversi dal contante quali carte di credito e altri mezzi di pagamento utilizzati nell'ambito dell'attività aziendale**":

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri (compresa la Società) – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se parte del gruppo della Società;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Inoltre, la Società garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- l'attribuzione delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante deve avvenire secondo criteri di assegnazione predeterminati, nel rispetto dei passaggi autorizzativi previsti per la concessione delle stesse;

- la previsione di devono essere previsti specifici criteri di determinazione dei *plafond* e una disciplina autorizzativa per le richieste di eventuali modifiche degli stessi;
- l'individuazione di regole di utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante (*i.e.*, la tipologia di spese consentite);
- l'effettuazione di specifici controlli *ex post* (*i.e.* l'ammontare e la tipologia delle spese sostenute);
- la tracciabilità del processo di gestione delle carte di credito aziendali e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante con archiviazione della relativa documentazione.

6

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI TRASNAZIONALI

6.1 *Protocolli di controllo specifici*

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati Transnazionali oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati i protocolli specifici applicabili alle fattispecie di attività sensibili, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" ai paragrafi :

1.2.1 "Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante"

1.2.2 "Gestione dei flussi finanziari"

1.2.4 "*Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi*"

1.2.5 "*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali.*"

7

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

7.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *Attività Sensibili* connesse ai Reati contro la Personalità Individuale oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli specifici:

7.1.1 Gestione delle attività che implicano il ricorso a manodopera diretta e indiretta (anche con riferimento all'attività svolta da personale esterno presso le sedi della Società in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione)

- Nell'ambito del processo di assunzione e gestione del personale la Società garantisce, anche attraverso specifici controlli, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali applicabili tempo per tempo per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.
- È vietato intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>).
- Devono essere garantiti la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di appaltatori, fornitori d'opera e somministratori dei necessari requisiti di onorabilità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non aver procedimenti penali a carico).
- La scelta degli appaltatori, fornitori d'opera e somministratori deve avvenire in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita *check list* (contenente l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti.
- Deve essere correttamente conservata tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun appaltatore, fornitore d'opera e somministratore.
- I contratti con appaltatori, fornitori d'opera e somministratori devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- I contratti con appaltatori, fornitori d'opera e somministratori devono contenere clausole *standard* con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti nello stesso; e (ii) si impegna al rispetto di questi ultimi nel compimento dell'attività a favore della

Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.

- Nei contratti con appaltatori, fornitori d'opera o somministratori devono essere incluse specifiche clausole che prevedano l'obbligo di rispettare le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa (avvenuto versamento da parte dei controparte degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali della manodopera coinvolta), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali/di associazione e rappresentanza.
- La Società deve predisporre e mantenere idonee procedure di accesso al proprio perimetro aziendale al fine di garantire l'identificazione del personale di società terze svolgenti prestazioni a carattere continuativo per la società (es. obbligo di esposizione del cartellino di riconoscimento provvisto di fotografia e indicazione dell'impresa di appartenenza).
- Devono essere predisposte forme di rendiconto periodico sull'Attività Sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello 231, dirette all'Organismo di Vigilanza.

8

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI INFORMATICI

8.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati Informatici oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati anche i principi di seguito descritti e sintetizzati nella tabella di relazione Attività Sensibili-Protocolli specifici

Protocollo di Controllo Specifici	Attività sensibili							
	1. "Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione"	2. "Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio"	3. "Gestione e protezione della postazione di lavoro"	4. "Gestione degli accessi da e verso l'esterno"	5. "Gestione e protezione delle reti"	6. "Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)"	7. "Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)"	8. "Produzione e/o vendita di apparecchi, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti"
Politiche di sicurezza								
Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni								
Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni								
Classificazione e controllo dei beni								
Sicurezza fisica e ambientale								
Gestione delle comunicazione e dell'operatività								
Controllo degli accessi								
Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica								
Audit								
Risorse umane e sicurezza								
Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi								

- **Politiche di sicurezza (Attività n. 1, n. 8):** è formalizzata una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che prevede, fra l'altro:
 - le modalità di comunicazione anche a terzi;

- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS01 (gestione SOX),

PRS02 (Politica di gestione della sicurezza delle informazioni)

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni (Attività n. 1, n. 8): e' adottato e attuato uno strumento normativo che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti

PRS03 (accesso fisico),

PRS05 (Gestione autenticazione utenti),

PRS06 (Linee guida utilizzo strumenti informatici),

PRS07 (accessi speciali IT),

PRS08 (Linee guida per gli accessi speciali),

PRS09 (amministrazione sicurezza),

PRS10 (Gestione accessi nuovo personale, modifiche, dismissioni),

PRS11 (Riesame periodico degli accessi),

PRS46 (Politica di amministrazione della sicurezza)

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni (Attività n. 2, n. 4, n. 5, n. 7): è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS03 (accesso fisico),

PRS04 (accesso fornitori),

PRS34 (Consulenti QAD)

Classificazione e controllo dei beni (Attività n. 1, n. 8): e' adottato e attuato uno strumento normativo che definisce i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli *assets* aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti

PRS09 (Amministrazione sicurezza),

PRS30 (System Development Life cycle)

Sicurezza fisica e ambientale (Attività n. 7): è prevista l'adozione e l'attuazione di uno strumento normativo che dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS03 (accesso fisico)

PRS04 (accesso fornitori)

PRS16 (Accesso fisico server room)

PRS17(Accesso fisico server room-modulo cambio combinazione)

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (Attività n. 1, n. 8): e' adottato e attuato uno strumento normativo che assicura la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il back-up di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS46 (Politica di amministrazione della sicurezza),

PRS13 (Antivirus),

PRS15(Gestione modifiche di programma),

PRS20 (Backup and Replica Server),

PRS21 (Backup server-Modulo per restore),

PRS31 (Batch files: procedura),

PRS32 (Logs files),

PRS33 (Restore immagine server),

PRS36 (Backup SIC),

PRS37 (Scadenza password);

PRS38 (Setup ODBC sola lettura),

PRS39 (Controllo tentativi errati accesso windows, MFG, SIC),

PRS41 (Gestione patches di Windows),

PRS42 (Rollback servers),

PRS47 (Home Banking),

PRS52 (Report Tripwire),

PRS53 (Disaster Recovery Policy),

PRS54 (Gestione operativa DR)

- **Controllo degli accessi (Attività n. 1, n. 4, n. 5):** e' adottato ed attuato uno strumento normativo che disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- j) i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS03 (Gestione accessi e sicurezza fisica),

PRS04 (Gestione accessi fornitori e visitatori),

PRS05 (Gestione autenticazione utenti),

PRS10 (Gestione accessi nuovo personale, modifiche, dimissioni)

- **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica (Attività n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7):** e' adottato e attuato uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;

- d) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- h) la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti

PRS12 (Gestione e documentazione incidenti)

- **Audit (Attività n. 1, n. 8):** e' adottato ed attuato uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS01 (Gestione SOX)

- **Risorse umane e sicurezza (Attività n. 1, n. 8):** e' adottato e attuato uno strumento normativo che prevede:
 - a) la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - b) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - d) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti

Comunicazione a dipendenti, firma di documento Policy sicurezza

- **Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi (Attività n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7, n. 8):** è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca:
 - a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - c) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

Riferimenti alle procedure Interne e di Gruppo sono i seguenti:

PRS30 (System Development Life Cycle),

PRS15 (Gestione modifiche di programma)

9

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

9.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di attività sensibili connesse ai Reati di Criminalità organizzata oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Premessa al presente Allegato dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle fattispecie di attività sensibili, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" ai paragrafi

- 1.2.1 "Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante"
- 1.2.2 "Gestione dei flussi finanziari"
- 1.2.4 "Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi"
- 1.2.5 "Gestione delle consulenze e prestazioni professionali."

10

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE dell' INDUZIONE a NON RENDERE DICHIARAZIONI o a RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI all'AUTORITA GIUDIZIARIA

10.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati volti a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati dovranno essere osservati anche i protocolli specifici relativi alla summenzionata fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 1.1. 6.

I protocolli specifici previsti al paragrafo 1.1.6 prevedono che laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, è vietato indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produire le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

11

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

11.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di attività sensibili connesse ai Reati contro l'Industria ed il Commercio oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Premessa al presente Allegato dovranno essere osservati

11.1.1 Gestione delle vendite di beni mobili

I protocolli specifici prevedono che:

- E' adottato uno strumento normativo che individua ruoli, compiti e responsabilità nonché modalità di definizione delle politiche commerciali. In particolare, tale strumento deve prevedere:
 - la determinazione dei prezzi dei beni da immettere sul mercato;
 - le politiche di distribuzione dei predetti beni;
 - le politiche di sconti commerciali.
- è vietato porre in vendita o altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- è vietato porre in essere una attività di rappresentazione/promozione non veritiera avuto riguardo alle qualità e caratteristiche del prodotto e tale da ingenerare nel terzo false rappresentazioni o confusione con prodotti simili;
- è vietato fornire qualsivoglia dato e/o informazione all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte dell'unità organizzativa che ha prodotto il dato o gestito l'informazione;
- è vietato intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web : <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>)
- sono previsti controlli sull'origine, provenienza e qualità dei prodotti commerciali oggetto di vendita, da effettuarsi nelle fasi di ricezione presso il Magazzino, trasferimento da e presso terzisti per eventuali lavorazioni e vendita; sono inoltre identificate le Funzioni responsabili dei suddetti controlli e le modalità di tracciabilità della predette attività di controllo;
- e' garantito che nei rapporti con i clienti e con chiunque intrattiene relazioni di affari con SKW sono incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedono l'impegno del cliente e di

coloro che intrattengono rapporti di affari con SKW (es. fornitori, clienti, etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel presente Modello 231;

11.1.2 Gestione dell'Approvvigionamento di beni destinati al commercio

La formulazione dei protocolli specifici è stata declinata nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo

2.2.4 "Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi"

Pertanto anche per i correnti protocolli specifici previsti è adottato uno strumento normativo che disciplina la verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto laddove previsto.

12

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

12.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- sono definiti precisi criteri di identificazione/individuazione delle risorse aziendali a cui distribuire le licenze acquisite;
- in relazione alle opere dell'ingegno utilizzate nell'ambito dell'attività sociale la Società, attraverso costanti flussi informativi tra le direzioni coinvolte, verifichi che l'utilizzazione di tale opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti;
- la Società verifica periodicamente che i principali contratti con fornitori di software tutelino la stessa dalla violazione delle norme sul diritto d'autore, stabilendo una responsabilità esclusiva del cedente in caso di distribuzione di contenuti e opere dell'ingegno non protette;
- la Società verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali (inclusi i laptop) siano stati regolarmente installati e siano muniti di valida licenza d'uso, mantenendo un inventario aggiornato delle licenze;
- i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società sono acquistati in via esclusiva e accentrata e installati sui server e sui personal computer aziendali dal soggetto autorizzato a svolgere la suddetta attività;
- i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso download da internet, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sino custoditi presso gli uffici della Funzione IT secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione del IT Manager stesso;
- è verificata periodicamente da un soggetto diverso dal responsabile della distribuzione/implementazione delle licenze la corrispondenza tra le licenze acquisite e le licenze implementate;
- è diffusa la procedura che fa divieto al personale di installare programmi diversi da quelli distribuiti da SK Wellman S.r.l. e di utilizzare software capaci di intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

- la Società organizza i sistemi informatici, attraverso un'attenta gestione delle credenziali e delle modalità di accesso, in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata, attraverso il salvataggio degli accessi ad internet in un server dedicato.

13

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE REATI IN MATERIA AMBIENTALE

13.1 Protocolli di controllo specifici

Nell'adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di *attività sensibili* connesse ai Reati in Materia Ambientale oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella *Premessa* al presente Allegato dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

I protocolli specifici, già previsti da procedure interne, prevedono che:

- è adottato uno strumento normativo che individua *ruoli, compiti e responsabilità* nonché modalità di definizione delle procedure interne per identificare, controllare, mitigare i rischi di commissioni di reati relativi agli aspetti ambientali che sono anche contemplati dal Decreto;
- è vietato qualsiasi comportamento non espressamente disciplinato dalle *procedure interne certificate ISO14001* e per situazioni ritenute nuove o impreviste non contemplate dal manuale i dipendenti e/o operatori devono riferire urgentemente al proprio responsabile diretto che provvederà a riferire al responsabile di funzione;
- sono identificate le *Funzioni responsabili* dei controlli interni e le modalità di tracciabilità della predette attività di controllo;
- sono identificate le Funzioni responsabili di effettuare comunicazioni esterne ed ufficiali alle Autorità Competenti laddove sia richiesta l'identificazione del rappresentante legale per tali comunicazioni.

13.2 Il Ruolo della certificazione ISO 14001

I protocolli specifici volti alla corretta gestione delle attività sensibili così come individuate al paragrafo 4.14.1 della parte generale trovano completa attuazione nelle procedure costruite ed implementate da SKW al fine dell'ottenimento della certificazione ISO 14001.

Le procedure che attualmente sostengono l'aggiornamento ed il mantenimento della certificazione ISO 14001 coprono le diverse aree coerenti con le aree sensibili individuate ex Decreto 231/2001 per le fattispecie di reati in materia di Ambiente.

Il dettaglio di tali procedure è quindi *codificato e reso fruibile* al personale di riferimento sul sito *Intranet* della società che espone in forma organizzata tutti i protocolli da rispettarsi al fine del mantenimento della certificazione. Allo stesso modo i programmi di formazione sull' Ambiente sono mantenuti al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti gli operatori nell' applicazione delle procedure di rispetto ambientale per tutte le parti di competenza.

In particolare per quanto attiene le procedure ambientali è stato possibile individuare la seguente correlazione tra le attività sensibili ed alcune delle procedure specifiche presenti nel manuale integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente:

Attività Sensibile	Procedura Ambientale
<i>Identificazione degli aspetti ambientali significativi</i>	Procedura PRA02
<i>Preparazione alle emergenze e risposta</i>	Procedura PRAS03
<i>Comunicazioni Ambientali</i>	Procedura PRAS04
<i>Misurazioni e miglioramento continuo</i>	Procedura PRA06
<i>Gestione dei rifiuti e degli scarti</i>	Procedura IOA02
<i>Gestione degli approvvigionamenti e degli scarti idrici</i>	Procedura IOA03
<i>Gestione delle emissioni in atmosfera</i>	Procedura IOA04
<i>Gestione rete azoto, gas tecnici e gas fluorurati ad effetto serra</i>	Procedura IOA06

14

PROTOCOLLI SPECIFICI per la PREVENZIONE DELITTI CONTRO L’ IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

14.1 Protocolli specifici

Quale protocollo specifico idoneo al controllo dell’attività sensibile “Assunzione di Lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno” si rinvia a quanto riportato nel paragrafo xxx relativo ai reati nei rapporti con la PA identificativo delle attività strumentali.

In aggiunta, nell’adottare le procedure specifiche riferite alle singole fattispecie di attività sensibili connesse ai Reati relativi all’Impiego di Cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Premessa al presente Allegato è prevista l’attuazione dell’ulteriore seguente protocollo:

- durante la fase di selezione del personale e successiva gestione, la Funzione HR richiede copia del permesso di soggiorno da parte di lavoratori stranieri provenienti da Paesi Terzi. Dopo l’assunzione, monitora costantemente e periodicamente (trimestralmente) la scadenza del permesso di soggiorno, ovvero se è stato rinnovato, se è stato revocato o annullato al fine di controllare le differenti posizioni e di ottemperare alle disposizioni di legge.

15
PROTOCOLLI SPECIFICI per la
PREVENZIONE REATI DI CORRUZIONE
TRA PRIVATI

15.1 *Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili*

Protocolli *comuni* per la gestione di tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- I contatti formali ed informali intrattenuti con terzi (quali clienti, fornitori e partner) devono rigorosamente svolgersi secondo modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con i medesimi nonché la *tracciabilità* delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività; per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà:
 - elargire somme di denaro o altra utilità o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei reati di corruzione previsti dal d.lgs. 231/2001;
 - promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di imprese con cui la Società ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del business aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Nei rapporti con fornitori di beni e servizi (ivi inclusi i consulenti) e con chiunque intrattenga relazioni di affari con SKW devono essere incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole nelle quali controparte affermi di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali ivi previsti e di impegnarsi al rispetto di quest'ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.
- Sono definite metodologie di archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta; in particolare ciascun ufficio provvederà all'archiviazione del materiale generatosi a seguito dell'ispezione e/o verifica secondo la rispettiva responsabilità funzionale.

In aggiunta a tali protocolli comuni sono definiti protocolli per ciascuna delle singole Attività Sensibili e pertanto:

15.2 *Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi*

La Società garantisce:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di fornitori di beni e servizi e dei consulenti dei necessari requisiti di onorabilità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non aver procedimenti penali a carico);
- il divieto di intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>);

- il divieto di corrispondere compensi a fornitori di beni e servizi o consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- che la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei consulenti avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita check list (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di beauty contest, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun fornitore di beni e servizi e consulente;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti siano definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti contengano clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti nello stesso; e (ii) si impegni al rispetto di questi ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.

15.3 Gestione dei rapporti con i clienti

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- nei rapporti con la clientela, si impegna a svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e professionalità, sin dalla prima fase di informazione precontrattuale e durante tutto il rapporto di fornitura dei propri prodotti, fino alla cessazione del rapporto contrattuale e anche in caso di reclamo;
- adotta un proprio standard di condizioni generali di vendita dei prodotti debitamente redatto attraverso il supporto di un legale;
- attua presidi che consentano una rilevazione *ex post* delle eventuali anomalie relative ai prodotti immessi sul mercato.

15.4 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (comprese eventuali transazioni)

- I professionisti legali esterni devono essere selezionati tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita check list (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di beauty contest, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali ricevute.
- Il potere di conferire deleghe a rappresentare la Società in giudizio è rilasciato in conformità ai poteri definiti per questa fattispecie dal Consiglio di Amministrazione.
- L'incarico a professionisti esterni deve essere conferito per iscritto.

- I contratti con i professionisti esterni devono contenere clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti dallo stesso; e (ii) si impegna al rispetto di questi ultimi nel compimento delle attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.
- Devono essere inviate specifiche relazioni periodiche al Consiglio d'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza inerenti allo stato della causa e delle controversie, alle possibilità e condizioni di accordi stragiudiziali o giudiziali.

15.5 Rapporti con società di certificazione

Nell'ambito dei rapporti con le società di certificazione la Società:

- individua, di volta in volta, a seconda del sistema oggetto di certificazione, almeno due soggetti incaricati di relazionarsi con il personale operante per la società di certificazione, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie;
- mantiene traccia degli scambi di informazioni intercorsi con le società di certificazione, conserva la relativa documentazione e i verbali delle successive ispezioni.

15.6 Protocolli specifici relativi alle Attività Strumentali

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli individuati per i processi di supporto, alla gestione delle *attività sensibili* nei rapporti con la P.A. ovvero le i protocolli per le cosiddette “*attività strumentali*”.

15.6.1 Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante

- Le attività inerenti alla selezione e l'assunzione del personale devono essere condotte con l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, sia condotto in maniera trasparente e documentabile e sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Deve essere verificata l'assenza di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di selezione del personale e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi del candidato.
- I dipendenti vengono assunti esclusivamente tramite l'utilizzo dei “*template*” dei contratti di assunzione della Società i quali sono periodicamente aggiornati e rivisti con il supporto di legali.
- Ciascun nuovo assunto nella Società riceve una copia delle procedure chiave, dei “Principi del Modello 231” e del Codice Etico della Società, firmando un'apposita dichiarazione di presa in consegna.
- Deve essere sottoscritta una dichiarazione di accettazione ed impegno al rispetto dei principi previsti nel presente Modello 231 da parte dei neoassunti.
- E' vietato assumere candidati senza un appropriato controllo dell'onorabilità e affidabilità dei medesimi, anche attraverso apposite indagini *ex ante* compiute nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- Deve essere assicurato che le politiche di valutazione, sviluppo e retribuzione siano strettamente improntate a criteri di merito e di competenza attraverso l'applicazione di criteri non discriminatori, e sia

garantisca la piena corrispondenza tra i percorsi di carriera effettuati ed i risultati raggiunti; in tal senso la Società provvede in primo luogo alla rigorosa applicazione di un Contratto Integrativo Interno concordato con le Rappresentanze Sindacali, che garantisce l'accesso ad un sistema premiante basato su obiettivi a tutte le categorie di dipendenti. In aggiunta a ciò la Società dispone di un sistema di definizione degli obiettivi aziendali ed individuali, che prevede per le categorie coinvolte, secondo le politiche di Gruppo, una periodica valutazione dei risultati sia in corso d'anno che a fine esercizio.

- L'applicazione del sistema premiante è escluso laddove risulti che il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati sia stato determinato, o comunque agevolato, dall'inosservanza delle norme contenute nel presente Modello o nel Codice Etico.

1.2.2 Gestione dei flussi finanziari

- Il processo di gestione dei pagamenti è strutturato con l'obiettivo di assicurare che tutte le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate e documentate, effettuate secondo le specifiche responsabilità ed i controlli previsti dai sistemi di delega interni, e che tutte le autorizzazioni al pagamento siano debitamente formalizzate.
- Sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; il documento di Delega alla Spesa è archiviato presso l'ufficio Amministrazione e Finanza.
- Le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa, sono documentate e conseguentemente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- L'utilizzo del contante, è rigorosamente limitato alle operazioni di piccola cassa per contingenti ed urgenti esigenze operative ed è espressamente vietato, insieme ad altri strumenti finanziari al portatore per qualsiasi altra operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità.
- E' vietato l'utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- E' vietato effettuare/ricevere pagamenti su conti correnti cifrati.
- E' vietato utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali).
- Possono essere disposti/accettati solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica.
- Possono essere utilizzati esclusivamente operatori finanziari abilitati per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie.

- E' verificata la legittimità e la corrispondenza rispetto all'ordine delle fatture passive su base manuale / automatica, a cura del Responsabile competente per la fornitura, su base preliminare rispetto al pagamento.
- E' vietato disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette "Grey List" a meno che non si tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione.
- E' vietato disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>).
- E' responsabilità della Funzione Amministrazione e Finanza curare l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle operazioni di incasso e pagamento.

1.2.3 Gestione degli omaggi

- L'effettuazione di omaggi deve avvenire sempre nel rispetto dei limiti e delle soglie di rilevanza previste dal Codice Etico. E' in ogni caso vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di imprese con cui la Società ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del business aziendale), che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio di questi o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- E' sempre vietata l'effettuazione di elargizioni in denaro.
- La Società garantisce la rendicontazione degli omaggi effettuati.
- La Società garantisce la predisposizione di un registro centralizzato degli omaggi effettuati al fine di: (i) poter assicurare la tracciabilità dei suddetti omaggi e (ii) garantire che nei confronti di uno stesso soggetto non possano essere effettuate più elargizioni ravvicinate nel tempo, eludendo di fatto il rispetto della soglia di rilevanza stabilita dalla Società.

1.2.3 Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative umanitarie e di solidarietà

- La Società garantisce:
 - la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione e l'assenza di conflitto di interesse con la Società;
 - la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della donazione;
 - una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;
 la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

1.2.4 Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi e gestione delle consulenze e prestazioni professionali

La Società garantisce:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di fornitori di beni e servizi e dei consulenti dei necessari requisiti di onorabilità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non aver procedimenti penali a carico);
- il divieto di intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle *Liste di riferimento* nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>);
- il divieto di corrispondere compensi a fornitori di beni e servizi o consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- che la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei consulenti avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita *check list* (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun fornitore di beni e servizi e consulente;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti siano definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni;
- che i contratti con i fornitori di beni e servizi e consulenti contengano clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti nello stesso; e (ii) si impegna al rispetto di questi ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.

1.2.5 Gestione dei rimborsi spese

La Società garantisce:

- il rispetto del divieto di effettuare spese di rappresentanza ingiustificate da parte di tutti i dipendenti ed esponenti aziendali;
- la registrazione, attraverso un sistema informativo di tutte le note spese di lavoro e l'effettuazione di controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;
- la previsione di specifici limiti e controlli al rimborso di spese anticipate da dipendenti ed esponenti aziendali nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

16

**PROTOCOLLI SPECIFICI per la
PREVENZIONE REATI TRIBUTARI**

16.1 *Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili*

Protocolli *comuni* per la gestione di tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi di condotta:
 - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare uno dei reati tributari;
 - astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi dei reati suddetti, possano potenzialmente diventarlo;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili;
 - agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
 - garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.
- Ai destinatari del Modello è, altresì, fatto divieto di:
 - emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
 - emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
 - effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute o parzialmente ricevute, o per un corrispettivo diverso rispetto a quello pattuito con la controparte, ovvero nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte che ha effettuato la prestazione a favore della Società;
 - occultare o distruggere (anche solo in parte) documenti contabili così da rendere più difficoltosa o impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale;
 - indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ovvero una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - utilizzare in compensazione, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, crediti non effettivamente esistenti né spettanti.

In aggiunta a tali protocolli comuni sono definiti protocolli per ciascuna delle singole Attività Sensibili e pertanto:

16.2 *Gestione della fatturazione attiva e passiva*

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società garantisce:

- che l'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, sia improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- che siano effettuati i seguenti controlli:
 - il controllo circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto contrattuale in essi descritto;

- il controllo, prima dell'effettuazione di pagamenti, circa l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito;
- il controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento.

16.3 Gestione e tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni societarie previste dalla legge indirizzate ai soci o al pubblico, nonché altre dichiarazioni prescritte dalla legge

- È richiesta l'individuazione *dei criteri e i principi contabili* per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione ai fini della redazione del bilancio.
- Le procedure di redazione prevedono che qualora siano formulate *ingiustificate richieste di variazione dei criteri* di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne è a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.
- Sono descritte specifiche norme comportamentali e procedure da applicarsi da parte dei *dependenti coinvolti nella attività di formazione/redazione del bilancio* di esercizio (es: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni).
- È obbligatorio il *rispetto delle procedure* che descrivono in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all'Amministrazione.
- Esiste specifica definizione del sistema di poteri interni che assegni *ruoli e responsabilità* ai soggetti coinvolti nel processo in oggetto.
- È garantito il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano).
- È garantita la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, assicurando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione od occultamento, nonché l'individuazione formale dei soggetti deputati alla conservazione di tali scritture e documenti.
- Con specifico riferimento alla contabilità relativa al personale dipendente, la Società garantisce:
 - la predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
 - la verifica periodica dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel software utilizzato dalla Società;
 - l'autorizzazione al pagamento degli stipendi nel rispetto delle deleghe per la movimentazione dei conti bancari;

- l'adozione di un processo di gestione e autorizzazione delle presenze/assenze del personale dipendente;
 - la verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero delle buste paghe elaborate;
 - la verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione dei pagamenti degli stipendi;
 - la verifica della corretta contabilizzazione delle voci relative al personale.
- Devono essere predisposte apposite forme di *rendiconto periodico* sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli dirette all'Organismo di Vigilanza.

16.4 Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere

- Il processo di predisposizione delle dichiarazioni e/o liquidazioni deve essere svolto secondo modalità finalizzate ad assicurare la veridicità, la correttezza e la trasparenza dei dati, dichiarazioni, informazioni e chiarimenti forniti nell'ambito dell'attività sensibile all'Amministrazione Finanziaria.
- In particolare, la Società, a presidio della presente Attività Sensibile, garantisce:
 - l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
 - il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili delle seguenti attività: (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
 - la tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati;
 - il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
 - la tracciabilità delle comunicazioni con i consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale.
- Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
 - vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- Al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta per tale particolare tipo di relazione con la l'Amministrazione Finanziaria l'archiviazione è a carico della Funzione Amministrativa.

16.5 Gestione dei rapporti infragruppo

La Società assicura una prevenzione delle rischi potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- la regolamentazione per iscritto dei servizi resi tra le società del gruppo;
- la proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento;
- il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing* nell'ambito delle fatturazioni infragruppo transfrontaliere;
- una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti dell'operatività infragruppo.

16.6 Selezione dei consulenti in materia fiscale

La Società garantisce:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte dei consulenti in materia fiscale dei necessari requisiti di onorabilità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non aver procedimenti penali a carico);
- il divieto di corrispondere compensi a consulenti in materia fiscale in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- che la scelta dei consulenti in materia fiscale avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti a tal fine in un'apposita *check list* (contenente l'indicazione dei consulenti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) oppure a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di un'opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun consulente in materia fiscale;
- che i contratti con i consulenti in materia fiscale siano definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni;
- che i contratti con i consulenti in materia fiscale contengano clausole standard con cui la controparte: (i) si dichiara a conoscenza del Modello adottato dalla Società e dei principi procedurali previsti nello stesso; e (ii) si impegna al rispetto di questi ultimi nel compimento dell'attività a favore della Società. Detti contratti devono prevedere la possibilità di azionare tutele contrattuali (es. risoluzione per giusta causa) in caso di violazione.

16.7 Cessione di asset e operazioni straordinarie

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi *asset* fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società garantisce:

- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- il coinvolgimento della funzione competente in ambito fiscale, nonché consulenti esterni, al fine di trattare e approfondire in modo adeguato le tematiche fiscali legate alle varie operazioni;
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- una attenta valutazione delle ragioni dell'operazione tale da limitare il rischio che la medesima sia volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

17
PROTOCOLLI SPECIFICI per la
PREVENZIONE REATI DI
CONTRABBANDO

17.1 *Protocolli di controllo comuni alle Attività Sensibili*

Protocolli *comuni* per la gestione di tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi di condotta:
 - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare uno dei reati di contrabbando;
 - astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi dei reati suddetti, possano potenzialmente diventarlo;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili;
 - assicurare il rispetto della normativa vigente in ambito doganale;
 - garantire la massima correttezza e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane;
 - non affidare attività di trasporto e di gestione degli adempimenti doganali a soggetti terzi di cui non sia accertata l'affidabilità.
- Ai destinatari del Modello è, altresì, fatto divieto di:
 - introdurre nel territorio dello Stato merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni previste dalla vigente normativa;
 - trasportare merci nel territorio dello Stato senza la prescritta documentazione;
 - introdurre nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione;
 - costituire depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;
 - asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
 - assegnare merci estere, importate in franchigia e/o con riduzione dei diritti di confine, a una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione;
 - sottoporre le merci, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, a manipolazioni artificiali.

In aggiunta a tali protocolli comuni sono definiti protocolli per ciascuna delle singole Attività Sensibili e pertanto:

17.2 *Gestione degli adempimenti doganali per le attività di import/export*

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società garantisce:

- la massima correttezza e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane;
- il monitoraggio e l'aggiornamento degli adempimenti in relazione alla normativa relativa alle classificazioni doganali;
- l'esistenza di controlli finalizzati a intercettare eventuali errori nella classificazione delle merci in funzione dei codici doganali, nell'indicazione dell'origine e nella determinazione del valore delle merci da dichiarare in dogana;

- la tracciabilità, anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici, dei flussi logistici e delle relative registrazioni contabili.

17.3 Selezione dei trasportatori e degli spedizionieri e gestione dei relativi rapporti

- I trasportatori e gli spedizionieri devono essere selezionati accertando il possesso da parte dei medesimi delle autorizzazioni tempo per tempo necessarie.
- Le responsabilità legate alle operazioni doganali devono espressamente regolate all'interno dei contratti stipulati con i trasportatori e gli spedizionieri.
- Deve essere garantita la tracciabilità, anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici, delle comunicazioni con i trasportatori e gli spedizionieri.
- Si richiamano, altresì, i protocolli specifici previsti in relazione all'Attività Sensibile di “*Selezione e Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi e gestione delle consulenze e prestazioni professionali*”.